



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Luca Minniti	Presidente
dott.ssa Angela Baraldi	Giudice
dott.ssa Emanuela Romano	Giudice rel.

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. r.g. **11326/2023** promosso da:

XXXX cittadina della Costa d'Avorio, difesa dall'avv.to ROPPO FRANCESCO, giusta procura in atti;

RICORRENTE

contro

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - SEZIONE FORLI-CESENA -
MINISTERO INTERNO** (CF 92087690407), costituito a mezzo di proprio dipendente

RESISTENTE

nonché con il **Pubblico Ministero**, interveniente necessario

avente ad oggetto: **ricorso in materia di protezione internazionale e complementare ex artt. 32 e 35 bis D. Lgs. n. 25/2008 e 737 c.p.c.;**

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 07/09/2023, XXX, cittadina della COSTA D'AVORIO, ha impugnato il provvedimento codice Vestanet FC0004584 emesso il **7.8.2023** e notificato il 30/08/2023 con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna le ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione, dichiarando la sua domanda **manifestamente infondata** per la sua provenienza da un paese designato di origine sicuro.

Ha quindi chiesto al Tribunale, in via principale, *il diritto alla protezione internazionale sussidiaria ai sensi dell'art 2 D.lgs 251/2007 con tutti i provvedimenti conseguenti*; in via subordinata *il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 5, c 6, TUI in relazione agli artt 3 e 8 CEDU*.

Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il Pubblico Ministero, notiziato del procedimento, non è intervenuto, né ha indicato ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza.

All'udienza fissata per la comparizione delle parti è stata disposta l'audizione della ricorrente, tenuta dal GOP delegato in quanto incardinato nell'ufficio del processo. L'istruttoria è proseguita con l'acquisizione dei documenti offerti da entrambe le parti e l'udienza fissata per la discussione è stata svolta nelle forme della trattazione scritta. La difesa ha concluso mediante il deposito di note scritte e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.

2. Esame della domanda - L'approccio strutturato.

Nell'esaminare la domanda di protezione internazionale, basandosi tra l'altro sull'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'UE alle direttive 2004/83/CE e 2005/85/CE, occorre seguire un approccio strutturato e bifasico, distinguendo la fase della **raccolta degli elementi di prova**, da quella della valutazione probatoria dei suddetti elementi (cfr. CGUE nella sentenza M.M. vs. Ministero della Giustizia Irlanda C- 277/11 del 22 novembre 2012).

In merito alla prima fase, lo Stato italiano nel trasporre la direttiva 2004/83/CE ha previsto all'art. 3 del decreto qualifiche nr. 251 del 2007 che *"Il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessaria a motivare la medesima domanda"*, il cui *"esame"* poi *"è svolto in cooperazione con il richiedente"*, cioè in un'ottica di sinergica collaborazione *"e riguarda tutti gli elementi significativi della domanda"*.

Detto onere di presentazione degli "elementi" e della "documentazione" concerne, in specifico, oltre all'età, alla condizione sociale, se necessario anche dei congiunti, all'identità, alla cittadinanza, ai paesi e luoghi in cui il ricorrente ha soggiornato, le domande d'asilo pregresse, gli itinerari di viaggio, i documenti di identità e di viaggio, anche, e soprattutto, "i motivi della sua domanda di protezione internazionale" (comma 2).

Secondo la CGUE nella citata sentenza, il dovere di cooperazione del decisore si colloca in questa prima fase in quanto: *"Benché il richiedente sia tenuto a produrre tutti gli elementi necessari a motivare la domanda, spetta tuttavia allo Stato membro interessato cooperare con tale richiedente nel momento della determinazione degli elementi significativi della stessa. Tale obbligo di cooperazione in capo allo Stato membro implica pertanto concretamente che, se, per una qualsivoglia ragione, gli elementi forniti dal richiedente una protezione internazionale non sono esaustivi, attuali o pertinenti, è necessario che lo Stato membro interessato cooperi attivamente con il richiedente [...]. Peraltro, uno Stato membro riveste una posizione più adeguata del richiedente per l'accesso a certi documenti"* (par. 65).

Anche la SC è intervenuta sul tema per affermare che la domanda di protezione internazionale non si sottrae all'applicazione del principio dispositivo, che però subisce una attenuazione, nel senso che se è onere del richiedente asilo indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l'impossibilità per il giudice di introdurli d'ufficio nel giudizio, è dovere del giudice quello di cooperare nell'esame della individuazione degli elementi essenziali della stessa (cfr. Cassazione civile, sez. III, ord. del 13/06/2022 nr.19045; Sez. I del 14/08/2020, n. 17131; nonché Cass. nr. 15794/2019).

L'attenuazione del principio dispositivo si pone, allora, sul piano dell'**onere probatorio** e non su quello dell'allegazione (che grava interamente sul ricorrente cfr. Cassazione civile sez. I, 09/08/2019, n. 21275; Cassazione civile sez. I, 27/03/2020, n.7541 e da ultimo Cass. Sez. 1, 30/01/2023, n. 2667,

Rv. 666665 – 01¹), e trova il suo fondamento nello squilibrio che esiste tra le parti del processo a causa delle oggettive difficoltà per il richiedente di procurarsi le prove dei fatti che pone a base della sua domanda. Il **dovere di cooperazione istruttoria** trova, nel diritto interno la sua codificazione, oltre nel già citato art. 3 d.lgs 251/2007, anche negli artt. 8, comma 3, e 27 comma 1 bis del d.lg. 25/2008, che pone sul decisore l'obbligo di acquisire le informazioni sul Paese di origine e sulle specifiche condizioni del richiedente *“che ritiene necessarie a integrazione del quadro probatorio prospettato dal richiedente”*² (Cass. Sez. 1, 19/07/2023, n. 21363, Rv. 668381 – 01 e ss. conformi).

Può aggiungersi, per rimanere più aderenti al caso di specie, che in caso di vittime di tratta il riparto tra l'onere di allegazione della parte ed il collegato dovere di cooperazione del giudice si atteggia in parte diversamente dal momento che anche ove tale condizione non sia esplicitamente riconosciuta dall'istante, il giudice è tenuto a valutare l'attendibilità del racconto, alla luce delle "Linee guida" sull'identificazione delle vittime di tratta elaborate dall'UNHCR e ad assumere informazioni pertinenti ed aggiornate non solo sul paese d'origine, ma anche sul paese di transito e di destinazione (Cass. n. 23883 del 04/08/2023; Cass. 27797/2024).

Quanto poi all'ipotesi, come quella di specie, in cui la richiedente proviene da un **paese designato come di origine sicuro**, si ha una presunzione relativa di protezione sufficiente nel paese di origine tale per cui il richiedente deve invocare “gravi motivi per ritenere che quel Paese non è sicuro per la situazione particolare in cui lo stesso richiedente si trova” (art. 2 bis comma 5 d.lgs nr. 25 del 2008).

Vi è dunque un onere di allegazione rinforzato in capo al ricorrente in ordine alle ragioni soggettive o oggettive per le quali invece il paese non può considerarsi sicuro.

Ma sul tema la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Roma, richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 4 ottobre 2024, causa C-406/22), ha affermato che il giudice del ricorso è tenuto comunque ad un esame completo ed ex nunc e che tale esame può riguardare anche la legittimità della designazione del Paese come sicuro, anche d'ufficio, se rilevante ai fini della decisione. Nella stessa pronuncia la SC ha precisato che la provenienza da un Paese “sicuro” non limita il dovere di cooperazione istruttoria, né esonera il giudice dalla verifica aggiornata delle condizioni del Paese (Cass. 33398/2024)³.

Sempre al riguardo la Cassazione individua due diversi modi di articolazione del potere /dovere del giudice a seconda che vi sia a) una contestazione “generale” della sicurezza del Paese ed il richiedente non allega elementi individualizzanti, nel qual caso il giudice può e deve sindacare la legittimità della

¹ La cui massima recita: *In tema di protezione internazionale, la valutazione di credibilità della narrazione, pur dovendo essere condotta attraverso un'integrazione da parte del giudice, deve comunque fondarsi su canoni minimi di verosimiglianza: ove, invece, il racconto del richiedente asilo risulti affetto da estrema genericità o da importanti contraddizioni interne, non è necessario procedere ad un approfondimento istruttorio ufficio, né alla ricerca delle c.d. COI, poiché manca una storia individuale attendibile rispetto alla quale valutare la coerenza esterna, la possibilità e il livello di rischio.*

² La prima pronuncia della S.C. ad occuparsi del dovere di cooperazione del giudice nei giudizi di protezione internazionale, può identificarsi con quella emessa il 17.11.2008, n. 27310, la quale così fissa il principio, dopo avere esaminato la normativa in materia di protezione internazionale: *«risulta così delineata una forte valorizzazione dei poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del giudice, cui spetta il compito di cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine».*

³ *Nell'ambiente normativo anteriore al d.l. 23 ottobre 2024, n. 158, e alla l. 9 dicembre 2024, n. 187, il giudice ordinario, investito del ricorso contro il rigetto di una domanda di protezione internazionale di richiedente proveniente da Paese designato come sicuro, può valutare, nell'ambito dell'esame completo ed ex nunc, la legittimità di tale designazione sulla base di fonti istituzionali qualificate e, in caso di contrasto manifesto con i criteri UE o nazionali, disapplicare incidentalmente il decreto ministeriale. Resta fermo il pieno potere cognitorio del giudice quando il richiedente abbia dedotto l'insicurezza nelle circostanze specifiche in cui si trova. Questo il principio di diritto.*

designazione del paese come di origine sicuro e in caso di contrasto manifesto con i criteri UE, il giudice può disapplicare incidentalmente il decreto ministeriale, limitatamente al caso concreto; b) l'allegazione di una situazione personale di rischio, nel qual caso il giudice esercita un pieno accertamento in fatto rafforzato dalla cooperazione istruttoria e non è necessaria la disapplicazione del decreto, perché la valutazione governativa non è decisiva (si è nelle ipotesi antecedenti all'entrata in vigore del d.l. 23 ottobre 2024, n. 158, e alla l. 9 dicembre 2024, n. 187).

Ciò posto in linea generale, si passa ora all'individuazione degli elementi essenziali della domanda nel caso di specie, per poi procedere alla valutazione degli stessi.

2.2. Gli elementi di prova offerti dalla richiedente

a. Il racconto

Secondo quanto riferito dalla ricorrente, costei è cittadina della Costa d'Avorio, nata a Nouamou ma proveniente da Abidjan, dove avrebbe vissuto la maggior parte della sua vita; appartiene al gruppo etnico apulu; è di religione cristiana; non ha mai frequentato la scuola; nel suo paese lavorava nel commercio (gestiva un ristorante). Quanto alla sua condizione familiare, la richiedente ha riferito di essere separata e di avere una figlia che vive in Ghana con la nonna paterna; di avere altresì una famiglia di origine composta dalla madre e tre sorelle, tutta residenti in Costa d'Avorio; che suo fratello e suo padre sono deceduti.

Quanto ai motivi che l'avrebbero indotta a lasciare il suo paese di origine, la ricorrente ha riferito che di aver lasciato la Costa D'Avorio la prima volta nel 2011 a seguito di una rapina al suo ristorante e di essere andata a vivere e lavorare in Libano dove si è fermata per tre anni; di essere tornata in Costa D'Avorio a causa di alcuni problemi di salute e di aver lì riaperto il suo ristorante; di essere stata nuovamente derubata circa sei mesi dopo l'apertura; di aver deciso di partire per la Tunisia nel 2017 per il timore di subire nuove aggressioni e di restare vittima di altri atti di criminalità violenta; di aver vissuto in Tunisia fino a fine giugno 2023, quando venne costretta a lasciare anche questo paese per le tensioni politiche e le aggressioni contro gli stranieri. Ha espresso il timore, per il caso di rientro nel suo paese, di subire altre aggressioni da parte della criminalità ivoriana.

Sentita nuovamente in questa sede la ricorrente ha riferito testualmente:

“D. Conferma di essere nata nel 1979?

R. Sì (In sede di rilettura precisa: Come ho detto, non conosco esattamente quando sono nata)

D. E' vero che non è mai andata a scuola?

R. Sì. Mia madre era malata e mi ha affidata alla sua sorella minore. Lei aveva dei figli e io ero diventata come una serva a casa sua. Dunque, non mi ha iscritta a scuola (la ricorrente si commuove).

D. Vuole parlarmi dei problemi che ha avuto e farmi capire perché ha lasciato la Costa d'Avorio? Faccia con calma e faccia delle pause frequenti per dare modo all'interprete di tradurre tutte le sue parole e non riassumere.

R. Ho già raccontato la mia storia e l'hanno scritta. La mia zia è venuta a prendermi per portarmi ad Accra in Ghana. Ho sofferto tanto nelle sue mani che sono stata costretta a tornare da mia madre in Costa d'Avorio. Ho cominciato a fare la mia piccola attività commerciale. Era nel 2011 quando i ladri sono entrati in camera mia per rubare (D. Avv. Roppo in sede di rilettura: In camera sua o nel suo ristorante? R. A casa mia. D. Ricorda come è accaduto? R. Stavamo dormendo. A un certo momento ho sentito un colpo alla porta, ho chiesto chi fosse e mi ha detto chiudi la bocca e hanno forzato la

porta e sono entrati. Mi hanno fatta sdraiare per terra e mi hanno messo la pistola alla nuca. Chiedendomi di far vedere dove erano nascosti i soldi. Hanno preso tutto, hanno portato via tutto. Perché di solito quando passano a casa tua ti lasciano un segno. A me hanno graffiato sul braccio sinistro e poi per uscire mi hanno chiesto di venire a chiudere la porta. Era gente che non conoscevo, erano incappucciati e avevo la testa in giù). Questo mi ha fatto stare talmente male che qualcuno mi ha consigliata di andare in Libano. Lì ho trascorso tre anni e sono ritornata in Costa d'Avorio. La situazione era un po' calma, ma io mi sono ammalata in modo molto serio. Dopodiché sono andata ad aprire un negozio per poter continuare la mia attività commerciale. Tutto andava bene, ma sei mesi dopo sono venuti a distruggere tutto e hanno portato via tutto. Da lì non sapevo più cosa fare (la ricorrente si commuove). Sono scappata per andare in Tunisia nel 2017. Quando sono arrivata là il Paese era tranquillo. Lavoravo con due persone disabili. Prima di andare via dalla Costa d'Avorio avevo già un contratto di lavoro che mi portava direttamente da loro (In sede di rilettura precisa: E' stato soltanto una volta arrivata che la ragazza che mi ha fatta partire mi ha detto che c'è qualcuno che cercava una persona). Ho lavorato così tanto che mi si è spezzata la schiena e ho lasciato il lavoro per andare a stare a casa. Dopo ci sono stati dei disordini in Tunisia e non è stato più facile, non potevo dormire di notte. Camminando per la strada ti tiravano le sassate. Un'amica con la quale andavo in chiesa mi ha consigliato di scappare perché non si poteva più continuare a vivere in quel Paese, di andare via perché non si poteva più continuare. Così abbiamo preso la barca per venire qui in Italia. Sono arrivata a Forlì e sono qui da due anni e tre mesi. Ora che sono arrivata qui mi trovo a mio agio (la ricorrente è ancora commossa). Nel mio precedente racconto che ho fatto alla Caritas mi hanno fatto tantissime domande. Ho raccontato tutto. Ho detto che ho una figlia. Che ho delle sorelle. Oggi non mi chiedete niente.

D. Adesso gliene faccio anche io, aspettavo che lei finisse di raccontare. Prima ha detto che è stata data in affido a sua zia e trattata come una serva. A che età?

R. Ero piccola, non mi ricordo. E' stata lei a crescermi.

D. Con i suoi genitori aveva mantenuto contatti?

R. No.

D. Dove ha vissuto con sua zia?

R. In Ghana, ad Accra.

D. Fino a che età ha vissuto in Ghana?

R. Fino ai 15 anni.

D. I suoi genitori sono entrambi ivoriani?

R. Sì.

D. Ha detto che è stata trattata come una serva. Può raccontare?

R. E' dopo che ho saputo che ero dalla sorella minore di mia madre. A casa ero io che facevo tutto. Prendevo io cura dei suoi bambini.

D. Ha detto che a 15 anni è andata in Costa d'Avorio. Con chi è andata a stare?

R. Con mia mamma.

D. Dove?

R. Adjouffou (fonetico), Port-Bouët.

D. Qual è la città grande più vicina?

R. Plateau. Eravamo vicini all'aeroporto. (D. Quindi era ad Abidjan. R. Sì. Abitavamo in un quartiere povero di Abidjan)

D. Avv. Roppo: Quale aeroporto?

R. Adjouffou. Non era proprio in città, ma le ultime case prima di arrivare in città.

D. Dopo che cosa è accaduto?

R. Prima di cominciare la mia attività e che venissero i ladri a portare via tutto, avevo lasciato casa di mia madre per andare a stare per conto mio.

D. Dove?

R. Stessa città.

D. E' stato sempre in quella località che sono venuti i ladri a portar via tutto?

R. Sì. Avevo preso un locale dove facevo da mangiare.

D. A che età ha avuto sua figlia?

R. La bambina oggi ha tra i 18 e i 19 anni, quasi 20.

D. Vive in Ghana vero?

R. Sì, con suo padre.

D. Come sta sua figlia?

R. Bene.

D. Quando si è separata dal padre di sua figlia?

R. Circa a 20 anni sono andata a lavorare come domestica a casa di qualcuno. Quando ho messo un po' di soldi da parte sono andata ad aprire questo ristorante. Quando tu sei un bambino che non è stato guardato per bene, tu puoi fare le cose come vengono. Ci siamo incontrati e sono rimasta incinta di lui. Prima di conoscere questo giovane io stavo imparando il lavoro di parrucchiera. Dopo era lui che si prendeva cura di me per tutto, mangiare, tutto. Dato che lui si preoccupava molto di me, io pensavo fosse una persona brava. Soltanto quando ho partorito che le cose sono cambiate. Non mi guardava più e ha cominciato ad avere altre donne fuori. Viaggiava senza dirmi nulla. Andava e tornava e mi diceva di fare come mi pare. Da lì ho capito che non potevamo continuare insieme perché mi sentivo soffocare. Ho chiamato mia madre e le ho raccontato tutto ciò che accadeva. Non eravamo sposati. Un giorno ho preso i miei bagagli e sono andata via.

D. Quanti anni aveva all'epoca la bambina?

R. Quattro anni circa.

D. Avv. Roppo: E' andata via con la bambina?

R. Volevo, ma la madre di lui non voleva.

D. Dove vivevate?

R. Lui è ghanese ma vivevamo in Costa D'Avorio sempre a Adjouffou. La mamma di lui diceva che voleva la bambina e io sono andata ad affidargliela in Ghana. Dopo lui si è sposato. Quando andavo lì lui non mi voleva far vedere la bambina. E' soltanto ora che è grande che abbiamo cominciato a comunicare. Perché il padre aveva detto a mia figlia che sono stata io ad abbandonarla quando era piccola e lei mi ha chiamata per chiedermi perché (la ricorrente piange).

D. Avv. Roppo: E' stato dopo che ha aperto il primo ristorante?

R. Sì.

D. Che cosa intende per ristorante?

R. Tipo un magazzino che è stato allestito e fuori abbiamo installato un tendone e sotto le sedie e i tavoli. Sempre a Adjouffou. Ho avuto molto male.

D. A cosa si riferisce?

R. (la ricorrente è commossa) Non capisco ciò che mi è successo. Il fatto che non sono andata a scuola mi fa molto molto male. Soltanto quando sono arrivata qui ho capito che non va bene se qualcuno non va a scuola.

D. Se ho ben compreso, ha lasciato la Costa d'Avorio la prima volta nel 2011, quindi quando aveva 32 anni.

R. Era il 2011. Quando ero in Libano non ritrovavo l'estratto di nascita. Ho chiesto alla mamma e la mamma ha detto "Tu e la figlia di mia sorella siete nate allo stesso momento più o meno" e da lì che

mi ha dato questa età che ho oggi. Siccome la situazione era già un po' confusa ho detto lasciamo perdere. Perché non conosco la mia età esatta.

D. E' partita durante la guerra civile o subito dopo?

R. La crisi è cominciata quando ero ancora nel Paese, non riuscivo a dormire ed è da questo momento che quella persona mi ha suggerito di andare in Libano.

D. Come è entrata in contatto con la persona che le ha proposto di andare in Libano?

R. Quel giovane veniva a mangiare da me. Aveva un'agenzia che faceva viaggiare le persone.

D. Un'agenzia vuol dire un'attività regolare?

R. Io non so nulla, però veniva mi diceva sempre qui non puoi continuare a stare e da lì ha chiamato la signora dalla quale dovevo andare a lavorare in Libano.

D. Quindi è stato questo signore a decidere che la destinazione fosse il Libano?

R. (la ricorrente annuisce)

D. Chi ha pagato per il viaggio?

R. E' stata la signora dal Libano a mandare i soldi.

D. Come ha viaggiato?

R. In aereo.

D. Quali erano gli accordi di restituzione?

R. Dovevo lavorare per la signora. Lei ha pagato la commissione del ragazzo che mi ha trovata.

D. Per quanto doveva lavorare?

R. Tre anni per finire il contratto. La signora era brava perché era una cristiana. Sono io che facevo tutto, perché erano grandi, un po' anziani.

D. Le hanno preso i documenti?

R. Sì, appena arrivata hanno preso il mio passaporto.

D. Chi?

R. Il figlio della signora che era venuto a cercarmi all'aeroporto.

D. Se ho ben compreso è rimasta dal 2011 al 2014 in Libano. Mi può raccontare di quel periodo? In che condizioni lavorava, se ha subito violenze, altre difficoltà.

R. Non mi è successo nulla. Soltanto quando c'è stata la guerra in Libano mi sono impaurita. Ho detto alla signora "Dato che il mio contratto è arrivato a termine non posso firmare un altro contratto".

D. La pagavano?

R. Mi davano parte dei soldi perché si trattenevano una parte dei soldi. Lavoravo dalle 6,00 del mattino fino alle 17,00 così. Quando avevo fatto tutti gli altri lavori l'aiutavo a cucinare. Quando avevamo finito ci mettevamo a chiacchierare.

D. Aveva un giorno di riposo? Ferie?

R. Non c'era nessun giorno di riposo, però quando avevo finito le faccende e la signora voleva uscire uscivamo insieme. Niente ferie.

D. Ho letto che in Libano c'è un sistema di lavoro legalizzato che si chiama kafala. In pratica, un datore di lavoro (kafeel) "sponsorizza" l'ingresso nel Paese del lavoratore straniero e ne diventa "tutore" e, una volta arrivato, il lavoratore non può cambiare datore di lavoro senza l'autorizzazione del datore stesso; non può lasciare il Paese senza il permesso del datore; spesso non ha accesso ai documenti, che vengono trattenuti; vive nella casa del datore e non ha libertà di movimento.

R. Non conosco il nome, ma è così. Tu non puoi cambiare perché loro trattengono il tuo passaporto e tu non puoi andare a lavorare altrove. In Libano tu lavori fino a pulire tutti i muri di casa.

D. Oggi ha detto che tornata dal Libano non stava bene. Ha riferito alla Commissione "Quando sono tornata non potevo fare nulla, mi sono ammalata". Nella sua memoria

personale si legge che è dovuta stare due anni a riposo. La sua malattia era collegata al lavoro o a episodi subiti in Libano?

R. E' stato per sei mesi. Non era una malattia ma ero stanca, ero tanto stanca. Sono andata in ospedale e mi hanno detto che era dovuto alla stanchezza, ero molto stanca.

D. Quali erano le sue condizioni di vita tornata in Costa d'Avorio? Come faceva a sostenersi?

R. Prima di tutto avevo un po' di soldi dal Libano. Il signore che mi ha fatta partire per il Libano mi aveva detto una cifra ma non è quella che mi hanno pagato, mi hanno pagato di meno in Libano. Quando sono rientrata mi hanno dato una somma, ho preso parte di questi soldi per andare in ospedale e quelli che mi sono rimasti mi sono serviti per aprire il secondo ristorante.

D. Avv. Roppo: Il ristorante lo aveva aperto prima di ammalarsi?

R. No, sono rientrata dal Libano distrutta e per sei mesi non sono riuscita a fare nulla.

D. Quindi, ricapitolando, quando si è un po' ripresa con qualche risparmio ha aperto il ristorante. Dopo che cosa è successo?

R. Il ristorante inizialmente andava bene.

D. Mi scusi se la interrompo, ma ho dimenticato di chiederle dove è andata a vivere e dove ha aperto il ristorante quando è rientrata dal Libano.

R. Sempre ad Adjouffou, nello stesso quartiere ma un po' più lontano.

D. Prosegua pure

R. Un giorno sono arrivata al ristorante verso le 5,00 del mattino e ho trovato tutto aperto. Hanno svuotato tutto.

D. Che cosa intende con tutto? C'era del denaro?

R. No. I soldi che avevo mi bastavano solo per comprare quello che occorreva per cucinare. Non avevo ancora dei risparmi. Hanno portato via i miei utensili. Anche fornelli, pentole, tutto. Lì mi sono impaurita perché mi dicevo "non so cosa potrà succedere dopo". Da lì che sono andata via. Non solo mi sono trovata in gravi difficoltà, ma siccome era la seconda volta mi chiedevo chi ci fosse dietro ciò che mi accadeva.

D. Che risposta si è data?

R. Non lo so. Non mi sono data una risposta perché non si è visto chi l'ha fatto, nessuno è stato arrestato. Mi sono detta "Se lo hanno fatto due volte chissà se la terza volta se la prenderanno con la mia vita" (la ricorrente è ancora commossa)

D. Ha bisogno di fermarsi?

R. Mi sono detta che rimanendo lì mi potrebbero fare del male. Mia madre è paralizzata (la ricorrente piange)

D. La sua mamma aveva un problema alle gambe fin da quando lei era piccola ed è per questo che l'aveva affidata alla zia?

R. All'epoca non aveva ancora questi problemi di paralisi alle gambe però si diceva in un modo africano che la mia nonna aveva fatto qualcosa che ha avuto delle ripercussioni su mia madre.

D. Adesso è paralizzata la mamma?

R. Sì sì.

D. Mi dispiace. Quando è rientrata dal Libano con chi ha vissuto?

R. Con la figlia della sorella minore di mia madre. Non avevo ancora attività ed era lei che pagava tutto.

D. Quando è tornata, il fatto di essere andata e tornata dal Libano come è stato visto dai suoi familiari e amici?

R. Mi hanno criticata tanto. Perché nel quartiere si era sparsa la voce che ero in Europa. Quando hanno saputo che sono andata in Libano per alcuni significava l'Europa. Al mio ritorno ero in forma

però molto magra, come uno stecchino. La gente mi prendeva in giro dicendo “Guardate come è diventata”. Questo mi ha fatto stare talmente male che sono dovuta andare a vivere da mia cugina.

D. Pensare che fosse andata in Europa che cosa voleva dire?

R. Quando sono rientrata tutta la gente del quartiere ha cominciato a parlare dicendo “Ci hanno detto che tu sei andata in Europa, guarda ciò che sei diventata”. Queste chiacchiere mi hanno fatta stare molto male.

D. Come è nata l'idea di andare proprio in Tunisia? Ha scelto lei? Lo ha proposto qualcuno?

R. Un'altra agenzia. E' stata una ragazza a farmi arrivare in Tunisia. Ho lavorato per sei mesi per ripagarla.

D. Come è entrata in contatto con lei?

R. C'è una persona in Costa d'Avorio che lavora con loro. Quando soffrivo molto ho cominciato a cercare dove andare.

D. Come ha viaggiato?

R. In aereo.

D. Quindi ha ripagato il viaggio con sei mesi di lavoro?

R. Sì.

D. Le avevano spiegato che lavoro avrebbe fatto?

R. No, quando sono arrivata là mi hanno detto che c'era una signora dove dovevo andare a lavorare a casa sua.

D. Le condizioni di lavoro erano simili al Libano? Cioè, hanno preso il passaporto, non aveva riposo.

R. Sì, hanno preso il passaporto. C'erano due sorelle disabili. I primi sei mesi mi sono serviti per pagare la ragazza ed ero obbligata a rimanere lì. Dopo i primi sei mesi potevo andare a cercare altrove, ma ho avuto pietà di loro e sono rimasta. Erano due sorelle, una lavorava in ospedale e l'altra stava a casa. Mi alzavo alle 5,00 di mattina e cominciavo col pulire quella che doveva andare all'ospedale. Soltanto dopo, quando si svegliava l'altra la pulivo e le facevo colazione e dopo potevo cominciare a pulire casa. Quando quella tornava dal lavoro io le davo da mangiare, perché non riusciva a mangiare da sola. Diciamo che non avevo un giorno di riposo perché vivevo lì con loro e quando avevo finito di lavorare mi mettevo accanto a loro per dare ciò di cui avevano bisogno perché loro non potevano fare nulla. Quando mi sono fatta male alla schiena ho deciso di andare via.

D. Si legge nel verbale della C.T. che ad un certo punto la sua amica l'ha fatta spostare a Tunisi. Vuole raccontare di più in proposito?

R. Quando mi sono fatta male alla schiena c'è questa amica che anche lei lavorava presso una famiglia, anche lei si è stancata ed è andata a prendere casa e io sono andata stare con lei.

D. Dopo come ha fatto per mantenersi?

R. Quella amica conosceva un signore che lavorava in farmacia (la ricorrente si commuove). Quando il signore tornava dal lavoro questa ragazza mi portava da lui per farmi delle iniezioni perché questo dolore alla schiena aveva provocato un buco. Sono stata sostenuta da questa amica e in più avevo i soldi da quella famiglia che ho lasciato. La ragazza mi ha sostenuta fino a che non sono riuscita a camminare.

D. Adesso come va con la schiena?

R. Quando sono arrivata mi faceva un po' male ma mi sono curata, ora meglio.

D. Per quanti anni è rimasta in Tunisia?

R. Sei anni.

D. Quindi ha fatto due anni con le sorelle disabili, un po' di tempo con la sua amica e poi come si è sostenuta?

R. Dopo ho cominciato piano piano a fare delle pulizie.

D. E' tutto?

R. Sì.

D. Ha subito violenze?

R. Tanto. Non potevi camminare da sola per la strada. Un giorno dei giovani sono venuti a casa nostra. Nessuno è stato ferito. Abbiamo supplicato, ma io sono entrata sotto il letto. Loro ci chiedevano di andare via, abbiamo supplicato, supplicato, supplicato.

Dovevo ancora dei soldi a delle persone in Costa d'Avorio. Quando lavoravo mandavo a questa ragazza per poter saldare i miei debiti. (D. in sede di rilettura: Intende alla ragazza che l'ha fatta partire per la Tunisia o all'amica con cui viveva. R. A quella che mi ha inviata in Tunisia)

D. Può dire di più? A chi doveva soldi e perché?

R. A volte, quando andavo a comprare le cose al mercato se non avevo abbastanza soldi per comprare il cibo prendevo a credito.

D. Non ho capito perché li dava alla ragazza.

R. Perché è lei che conosceva chi poteva mandare in Costa d'Avorio.

D. Quanto doveva dare?

R. 100.000 franchi CFA.

D. Adesso ha ancora dei debiti con qualcuno in Costa d'Avorio?

R. No.

D. In Tunisia?

R. No.

(D. in sede di rilettura: In Italia? R. No (la ricorrente sorride)

D. Come ha fatto ad organizzare la sua partenza dalla Tunisia?

R. Sono state le persone con le quali andavo in chiesa e tutti dicevano di voler andare perché nessuno voleva rimanere lì. Sono stati loro anche a organizzare con la barca. E' così che sono stata presa.

D. Cosa vuol dire che è stata presa?

R. Mi hanno chiesto di venire con loro perché non eravamo più a nostro agio lì.

D. Ha riferito alla C.T. mi pare, o nella sua memoria, che non ha pagato per venire in Italia. E' vero?

R. Sì, non ho pagato.

D. Come si spiega che non ha pagato?

R. Perché il signore che organizzava il viaggio si doveva sposare e sono stata io a fare le torte e l'ho aiutato molto. Dato che avevo male alla schiena, vista la situazione del momento lì, lui ha detto che mi portava con sé.

D. Quindi solo le torte, non le ha chiesto niente altro in cambio?

R. Niente, nient'altro. Quando c'è una situazione che io non ho soldi per dare il mio contributo, offro il mio corpo, nel senso offro il mio servizio. Intendo dire solo che mi impegno, do corpo e anima. Sua moglie mi conosce molto bene.

D. E' ancora in contatto con quelle persone?

R. Sono andati in Francia loro. Non ho più il loro numero perché era rotto il mio telefono.

D. Attualmente, perché non può o non vuole tornare in Costa d'Avorio?

R. Una volta mi hanno rubato, due volte mi hanno rubato e non so cosa potrà succedere la terza volta. La prima volta hanno usato la pistola, la seconda volta hanno distrutto tutto. Se torno non so se sarà la mia terza volta. Non so cosa mi faranno, non so chi mi farà tutto questo. Anche ora la situazione in Costa d'Avorio non va bene. Se torno e mi dico che devo ricominciare con la mia stessa attività non so se ce la potrei fare. Sarei a rischio di altre violenze come le due che ho subito.

D. Prima di dimenticarmi. Ha abitato ad Abidjan?

R. Sì, Adjouffou è una zona di Abidjan.

D. Avv. Roppo: Prima ha parlato di aeroporto, è quello di Abidjan?

R. Sì.

D. Pensa che le autorità ivoiriane potrebbero darle protezione?

R. (la ricorrente ride) In sede di rilettura precisa: Non possono

D. Avv. Roppo: Ha provato a rivolgersi alle autorità ivoiriane?

R. La prima volta i poliziotti hanno detto che non conoscono il quartiere. La seconda volta siccome io lavoravo con delle persone quando ho trovato il negozio distrutto anche io ero confusa. Una delle persone che lavorava con me è andata a denunciare la situazione e i poliziotti hanno detto anche se facciamo le indagini non possiamo trovare chi è stato.

D. Cosa vuol dire che lavorava con delle persone?

R. Eravamo in tre. Avevo due ragazze che lavoravano con me. Una ragazza che avevo preso, in più una mia cugina con cui vivevo.

D. Adesso chi ha in Costa d'Avorio e in che rapporti è con i suoi famigliari rimasti in Costa d'Avorio?

R. Attualmente sono in Costa d'Avorio, ma sparsi in altre città.

D. Siete in contatto?

R. Sì, chiedo sempre per sapere come sta mia mamma. Mio padre è morto. Ho due sorelle. Una si prende cura della mamma.

D. Ha riferito alla CT. che nel villaggio di suo padre c'erano dei beni da dividere e che per questo c'erano delle discussioni.

R. Mio papà non c'è. Quando ero piccola sono andata a vivere da questa zia. Quando sono ritornata mio padre era già deceduto. Mio papà aveva una piantagione di noci di cocco. Le mie sorelle sono andate a chiedere alla famiglia di mio padre di condividere e loro non hanno accettato. Ci sono tantissimi problemi e sono stufo di tutti questi problemi.

D. Che cosa fanno per vivere i suoi famigliari?

R. Voi conoscete già la situazione che è lì. E' difficile perché mia madre non può camminare. E' difficile (la ricorrente piange)

D. Loro erano d'accordo che lei andasse in Libano e in Tunisia?

R. Mia madre? Lei ha avuto dei pensieri dopo tutto ciò che mi è successo perché non capiva il perché.

D. Ha mantenuto contatti con qualche altra persona in Costa d'Avorio?

R. No. C'è la figlia di mia sorella che ogni tanto chiamo per chiedere come sta la mamma. Però non lavorano neanche loro.

D. Scrive la C.T. nel diniego che è stata vittima di criminalità comune, avendo subito due rapine. Vuole aggiungere altro su questo punto?

R. Sono stata traumatizzata fin dal momento in cui mi hanno puntato la pistola sulla tempia e ho avuto male al cuore. Era la prima volta che vedevo una cosa del genere e sono rimasta traumatizzata (la ricorrente continua a piangere).

D. C'è altro che desidera aggiungere a proposito dei rischi e dei problemi che avrebbe in Costa d'Avorio?

R. No."

b. I documenti

La ricorrente non ha prodotto documentazione primaria a sostegno della domanda.

Ha prodotto una memoria redatta nell'agosto del 2023 presso il centro di accoglienza che ripercorre la sua storia, documenti di lavoro, reddituali e report relativi al suo paese di origine.

3. La valutazione degli elementi

3.1. Criteri di valutazione

Come noto, in ordine alla valutazione della domanda di protezione internazionale ed alle regole probatorie applicate, l'**art. 3, comma 2, D.Lgs. 251/2007**, conformemente alla Direttiva di cui costituisce attuazione, stabilisce che nell'esaminare i fatti e le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione si debbano principalmente, per quanto qui interessa, valutare:

- tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda;
- le dichiarazioni e i documenti pertinenti presentati dal richiedente, che deve rendere noto se ha subito o rischia di subire persecuzione o danni gravi;
- la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente.

L'esame della domanda è svolto in cooperazione con il richiedente e riguarda tutti gli elementi significativi della domanda (art. 3 comma 1 che recepisce l'art. 4 comma 1 Direttiva 2004/93).

La norma specifica, inoltre, che *"il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danno gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purché non sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine"*.

La Corte di Cassazione ha avuto modo di soffermarsi sulla portata del citato art. 3 affermando che la **valutazione di credibilità** delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice, ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi di quanto narrato dal richiedente, ma secondo la griglia predeterminata di criteri offerta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (v. da ultimo Cass. 5867/2024; e le precedenti Cass. 6738/21; Cass. 26921/2017, Cass. n. 08282/2013⁴; Cass. n. 24064/2013). Ancora, la Corte ha precisato che non può darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l'accadimento, sicché è compito dell'autorità amministrativa e del giudice dell'impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale, svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l'esercizio di poteri-doveri d'indagine officiosi e l'acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale (Cass. Sez. 1, 19/07/2023, n. 21363, Rv. 668381 – 01).

L'art. 3 d.lgs nr. 251 del 2007 indica quattro principali criteri di valutazione e cioè: a) la coerenza interna, che riguarda le eventuali incongruenze, discrepanze o omissioni presenti nelle dichiarazioni, rilevabili direttamente dal racconto; b) la coerenza esterna, che si riferisce alla coerenza tra il resoconto

⁴ Nella cui massima si legge che tale norma: *"costituisce, unitamente al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, relativo al dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice in ordine all'accertamento delle condizioni aggiornate del paese d'origine del richiedente asilo, il cardine del sistema di attenuazione dell'onere della prova, posto a base dell'esame e dell'accertamento giudiziale delle domande di protezione internazionale. Le circostanze e i fatti allegati dal cittadino straniero, qualora non siano suffragati da prova possono essere ritenuti credibili se superano una valutazione di affidabilità fondata sui sopradescritti criteri legali, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dall'assenza di strumentalità e dalla tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni, valutabile non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del paese"*.

del richiedente e prove di altro tipo ottenute dalle autorità competenti, comprese le informazioni sul paese di origine, c) la sufficienza dei dettagli, poiché di regola il dettaglio è indicativo di una vicenda effettivamente vissuta; d) la plausibilità o verosimiglianza, e cioè che si tratti di un fatto possibile, nonché apparentemente ragionevole, verosimile o probabile. Quest'ultima nozione va compresa come ben chiarito nella sentenza Cass sez. I n. 6731/21: *“per individuare cioè che è vero, ciò che effettivamente accade nella realtà dei fatti, cui il fatto narrato è simile e pertanto plausibile, ci si deve affidare alla regola dell'id quod plerumque accidit, che ha una sua dimensione spaziale e temporale. Ciò che è vero o verosimile in un dato luogo e in dato tempo può non esserlo in altro luogo ed in altro tempo. Di conseguenza il giudizio di verosimiglianza o plausibilità, ovvero anche lo stesso giudizio di ragionevolezza non può essere eseguito comparando il racconto con ciò che è vero e ragionevole per il giudice o per il cittadino Europeo medio, o con ciò che normalmente accade in un paese Europeo; deve invece farsi - come suggerisce anche una specifica pubblicazione dell'EASO in materia (Valutazione delle prove e della credibilità nell'ambito del sistema Europeo comune di asilo, 2018, p. 196) - valutando la "plausibilità di fatti pertinenti asseriti nel contesto delle condizioni esistenti nel paese di origine e del contesto del richiedente, compresi il genere, l'età, l'istruzione e la cultura".*

Ancora, è bene ribadire che la valutazione deve essere effettuata su **base individuale**, deve cioè tenere conto delle situazione individuale e delle circostanze personali in cui si trova il richiedente protezione internazionale (cfr. Cass. civile sez. III 14 maggio 2021 n. 13147).

In merito la **Corte di Giustizia UE, nella sentenza del 2.12.2014**, cause riunite C-148/13, C-149/13, C-150/13, ha affermato al punto 70 che : *“.. l'obbligo previsto all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2004/83 di presentare tutti gli elementi necessari a motivare la domanda di protezione internazionale «quanto prima» è temperato dal dovere imposto alle autorità competenti, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2005/85 e dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/83, di condurre il colloquio tenendo conto della situazione personale o generale in cui si inserisce la domanda, segnatamente della vulnerabilità del richiedente e di procedere ad una valutazione individuale di tale domanda, tenendo conto della situazione individuale e delle circostanze personali di ciascun richiedente”.*

Infine, occorre ricordare che nel caso di persistenza del dubbio il decisore deve ricorrere al concetto di **“beneficio del dubbio”** (art. 3, comma 5), accettando come credibili degli elementi del racconto sul quale permangono dei margini di incertezza sulla credibilità *qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che:*

- a) *il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;*
- b) *tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;*
- c) *le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso;*
- d) *egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;*
- e) *il richiedente sia in generale attendibile.*

3.2. La valutazione della Commissione Territoriale

La Commissione ha rigettato la domanda, ritenendo il racconto credibile, ma insussistenti i presupposti della protezione internazionale.

In particolare, si legge nel provvedimento impugnato che la CT ha ritenuto:

- credibili, e pertanto accettati, gli elementi relativi alla nazionalità ivoriana della richiedente e alla sua provenienza da Abidjan, alla luce del suo profilo etnolinguistico;

- parzialmente credibili gli elementi relativi alla vicenda personale esposta in audizione e ai correlati timori esposti, in caso di rimpatrio. Se pur credibile che la richiedente sia partita per due volte dal suo Paese per trovare maggiore sicurezza, essendo stata vittima di due rapine al suo ristorante, non appare credibile che lei abbia un persecutore, circostanza peraltro non lamentata, o che sia in qualche modo presa di mira dai criminali della sua zona per qualche sua caratteristica, al richiedente, pertanto, appare vittima di criminalità comune, ha subito due rapine in alcuni anni, e questa circostanza non appare rilevante ai fini del riconoscimento della protezione internazionale; tali elementi sono pertanto, rigettati.

3.3. La valutazione del Collegio

Applicando i criteri normativi di cui all'art. 3 d.lgs nr. 251 del 2007 sopra richiamati, anche il Collegio condivide **il giudizio positivo di credibilità** già formulato dall'organo di prima istanza.

In effetti, il racconto della ricorrente appare coerente internamente anche nelle due diverse sedi in cui è stato reso. I dettagli forniti e l'evidente coinvolgimento emotivo della stessa nelle vicende riferite, fanno poi ritenere una partecipazione personale della richiedente agli eventi descritti.

Infine, come si vedrà, gran parte della narrazione trova riscontri esterni nelle COI consultate sulla Costa d'Avorio.

a) I primi anni di vita in Ghana, lo sfruttamento nel lavoro domestico e il trasferimento in Costa d'Avorio

In primo luogo, trova riscontro la narrazione circa le sue origini. La ricorrente ha dichiarato di non sapere esattamente la sua **data di nascita** ed in effetti dalle COI risulta che si stima che il 17,9 % della popolazione non sia stato neppure registrato alla nascita (EASO, Costa d'Avorio, Notizie sul paese, Informazioni sui paesi d'origine, giugno 2019). Ella ha poi ricostruito il suo anno di nascita, il 1979, dopo un confronto con la madre avvenuto in età adulta (R. *Era il 2011. Quando ero in Libano non ritrovavo l'estratto di nascita. Ho chiesto alla mamma e la mamma ha detto "Tu e la figlia di mia sorella siete nate allo stesso momento più o meno" e da lì che mi ha dato questa età che ho oggi. Siccome la situazione era già un po' confusa ho detto lasciamo perdere. Perché non conosco la mia età esatta.*).

Coincide con le fonti consultate anche la circostanza riferita della **"cessione" da parte della madre ad una zia** che viveva in Ghana e presso la quale di fatto la bambina è stata trattata come una "serva" (espressione dalla stessa usata), essendo rimasta per 10 anni al servizio della famiglia della zia come addetta alle pulizie domestiche ed alla cura dei bambini, senza ricevere retribuzione alcuna e senza che le sia stata data la possibilità di studiare.

Le fonti evidenziano infatti che, nonostante gli sforzi del governo e organizzazioni internazionali negli ultimi anni per contrastare il fenomeno, il lavoro minorile è un problema frequente⁵. Come pure è frequente che le famiglie più economicamente svantaggiate cedano le proprie figlie a familiari o anche estranei per avviarli al lavoro domestico.

A tal proposito il Relatore Speciale delle NU ha espresso preoccupazione per il lavoro domestico, che colpisce soprattutto le ragazze. Il Relatore Speciale ha ricevuto informazioni di prima mano che molti bambini svolgono compiti fisicamente impegnativi per lunghe ore e di conseguenza non possono

⁵ UN Human Rights Special Procedures, Country visit of the Special Rapporteur on contemporary forms of slavery to Côte d'Ivoire, End of Mission Statement, [url](#), pp. 3-4, accesso del 5.2.2024. US Department of Labor, 2022 Findings on the Worst Forms of Child Labor - Côte d'Ivoire, 2023, [url](#), accesso del 30.06.2024;

frequentare la scuola; essi non ricevono salari adeguati. Sono stati segnalati episodi di abusi fisici, compresi gli abusi sessuali e altre forme di violenza, nonché casi di traffico di bambini provenienti dalle zone rurali verso le aree urbane⁶. Agli ispettori del lavoro non è consentito svolgere indagini nelle abitazioni private, e questo aumenta la vulnerabilità poiché il lavoro e lo sfruttamento sessuale dietro le porte domestiche non sono facilmente identificabili e i lavoratori domestici raramente segnalano casi di abusi o sfruttamento, anche a causa della mancanza di consapevolezza sui canali di segnalazione esistenti o sull'accesso ad essi⁷.

È dunque credibile quanto riferito dalla ricorrente con riferimento ai suoi primi anni di vita.

Come pure è credibile l'**incontro con l'uomo Ghanese**, padre della bambina che poi ha preteso di tenere con sé, l'inconsapevolezza nell'intraprendere la relazione, subito rivelatasi fallimentare (*Quando tu sei un bambino che non è stato guardato per bene, tu puoi fare le cose come vengono. Ci siamo incontrati e sono rimasta incinta di lui. Prima di conoscere questo giovane io stavo imparando il lavoro di parrucchiera. Dopo era lui che si prendeva cura di me per tutto, mangiare, tutto. Dato che lui si preoccupava molto di me, io pensavo fosse una persona brava. Soltanto quando ho partorito che le cose sono cambiate. Non mi guardava più e ha cominciato ad avere altre donne fuori. Viaggiava senza dirmi nulla. Andava e tornava e mi diceva di fare come mi pare. Da lì ho capito che non potevamo continuare insieme perché mi sentivo soffocare. Ho chiamato mia madre e le ho raccontato tutto ciò che accadeva. Non eravamo sposati. Un giorno ho preso i miei bagagli e sono andata via.*).

b) La guerra civile e la tratta in Libano

Fa da sfondo al primo allontanamento della ricorrente dal paese di origine la **guerra civile scoppiata nel 2010**. La stessa riferisce infatti di essersi determinata a lasciare il paese per le condizioni di insicurezza presenti ad Abidjan (*Se ho ben compreso, ha lasciato la Costa d'Avorio la prima volta nel 2011, quindi quando aveva 32 anni.*

D. E' partita durante la guerra civile o subito dopo?

R. La crisi è cominciata quando ero ancora nel Paese, non riuscivo a dormire ed è da questo momento che quella persona mi ha suggerito di andare in Libano).

Tali condizioni di insicurezza nella città di Abidjan sono confermate da tutte le fonti, che danno conto anche del rilevante numero di persone che in quel periodo ha lasciato il paese.

In particolare, si legge che le contestate elezioni presidenziali del 2010 sono sfociate in una guerra civile durata 5 mesi. La crisi post-elettorale ha causato circa 3.000 morti, la partenza di circa 300.000 richiedenti asilo e lo sfollamento interno di quasi un milione di persone⁸.

I combattenti e i sostenitori civili di entrambi gli schieramenti hanno perpetrato numerosi crimini. La commissione d'inchiesta internazionale ha constatato che entrambe le forze armate, sia quella pro-Gbagbo sia quella pro-Ouattara, hanno commesso crimini di guerra e probabilmente crimini contro l'umanità⁹. Abusi sistematici contro i civili furono commessi da entrambi gli schieramenti sulla base

⁶ UN Human Rights Special Procedures, Country visit of the Special Rapporteur on contemporary forms of slavery to Côte d'Ivoire, End of Mission Statement, [url](#), pp. 5-6, accesso del 5.2.2024.

⁷ UN Human Rights Special Procedures, Country visit of the Special Rapporteur on contemporary forms of slavery to Côte d'Ivoire, End of Mission Statement, [url](#), pp. 5-6, accesso del 5.2.2024.

⁸ Conseil des droits de l'homme, Rapport de la Commission d'enquête internationale indépendante sur la Côte d'Ivoire, [A/HRC/17/48], 14 June 2011, [url](#), p.11 ; IDMC, Côte d'Ivoire: De nouveaux engagements offrent une lueur d'espoir aux 300 000 personnes encore déplacées dans le pays, 26 February 2015, available at Reliefweb, [url](#);

⁹ Conseil des droits de l'homme, Rapport de la Commission d'enquête internationale indépendante sur la Côte d'Ivoire, [A/HRC/17/48], 14 June 2011, [url](#), p.

della (presunta) appartenenza etnica e della (supposta) affiliazione politica, soprattutto nel quartiere Abobo di Abidjan e nella parte occidentale del Paese¹⁰.

L'arresto dell'ex Presidente Laurent Gbagbo ad Abidjan l'11 aprile 2011 segnò l'inizio di un lento ritorno alla calma, dapprima ad Abidjan e successivamente nel resto del Paese¹¹. Nella città di Abidjan le FRCI scatenarono tuttavia un'ondata di repressione violenta, cercando di individuare i miliziani pro-Gbagbo e commettendo abusi su alcuni gruppi etnici specifici che si riteneva avessero sostenuto Gbagbo, o su persone sospettate di essere miliziani o informatori¹².

La ricorrente è dunque partita in questo contesto di generale violenza in cui numerosi ivoriani hanno lasciato il paese.

La sua partenza è stata facilitata da un "agente di viaggio", come dalla stessa definito, tramite il quale è giunta in Libano ed ha trovato una sistemazione lavorativa nel nuovo paese.

Dal suo racconto appare chiaro, invero, che la ricorrente è stata **vittima di tratta finalizzata allo sfruttamento lavorativo** dal momento che lei stessa ha dichiarato di avere lavorato in gravi condizioni di sfruttamento senza potersi sottrarre alle stesse (*D. Chi ha pagato per il viaggio? R. E' stata la signora dal Libano a mandare i soldi. D. Come ha viaggiato? R. In aereo. D. Quali erano gli accordi di restituzione? R. Dovevo lavorare per la signora. Lei ha pagato la commissione del ragazzo che mi ha trovata. D. Per quanto doveva lavorare? R. Tre anni per finire il contratto. La signora era brava perché era una cristiana. Sono io che facevo tutto, perché erano grandi, un po' anziani. D. Le hanno preso i documenti? R. Sì, appena arrivata hanno preso il mio passaporto. D. Chi? R. Il figlio della signora che era venuto a cercarmi all'aeroporto D. La pagavano?*

R. Mi davano parte dei soldi perché si trattenevano una parte dei soldi. Lavoravo dalle 6,00 del mattino fino alle 17,00 così. Quando avevo fatto tutti gli altri lavori l'aiutavo a cucinare. Quando avevamo finito ci mettevamo a chiacchierare. D. Aveva un giorno di riposo? Ferie?

R. Non c'era nessun giorno di riposo, però quando avevo finito le faccende e la signora voleva uscire uscivamo insieme. Niente ferie..).

Ne sono indici la presenza di una mediazione, la sottrazione dei documenti al momento dell'arrivo in Libano, il mancato rispetto dei diritti del lavoro e le condizioni molto dure dello stesso. Lo sfruttamento è stato evidentemente determinato dallo stato di bisogno della vittima.

Anche tale parte del racconto trova conferma nei report consultati¹³ (Exploitation and Human Trafficking of Migrant Domestic Workers in Lebanon: The Kafala System's Role and Impact"; LO – International Labour Organization "Edging closer to justice: The journey of migrant domestic workers in Lebanon" (news ILO) ; UN Women / ILO / IOM – "Women Migrant Domestic Workers in Lebanon: A Gender Perspective" (2021). Fonti che descrivono i vincoli della kafala (dipendenza

11 ; HRW, Côte d'Ivoire: Inquiry's Shortcuts Raise Red Flags, 23 February 2012, [url](#) ;

¹⁰ Conseil des droits de l'homme, Rapport de la Commission d'enquête internationale indépendante sur la Côte d'Ivoire, [A/HRC/17/48], 14 June 2011, [url](#) , p.11 ;

¹¹ EASO, Costa d'Avorio, *Notizie sul paese, Informazioni sui paesi d'origine*, giugno 2019, [url](#) , p.25;

¹² Conseil des droits de l'homme, Rapport de la Commission d'enquête internationale indépendante sur la Côte d'Ivoire, [A/HRC/17/48], 14 June 2011, [url](#) , p.11-13 ; UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Côte d'Ivoire - COI Compilation, 31 August 2017, [url](#) ;

¹³ Exploitation and Human Trafficking of Migrant Domestic Workers in Lebanon: The Kafala System's Role and Impact" <https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/trafficking/cfis/dom-workers/subm-migrant-domestic-workers-cso-29-migrant-workers-action.pdf> ; LO – International Labour Organization "Edging closer to justice: The journey of migrant domestic workers in Lebanon" (news ILO) ; UN Women / ILO / IOM – "Women Migrant Domestic Workers in Lebanon: A Gender Perspective" (2021 [Women Migrant Domestic Workers' in Lebanon: A Gender Perspective | UN Women – Arab States](#)); <https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2019/04/lebanon-migrant-domestic-workers-their-house-is-our-prison/> report contenente interviste a donne ivoriane vittime del Sistema della kafala.

dal datore, ritenzione documenti, salari non corrisposti) che corrispondono perfettamente al racconto sopra riportato.

Ancora, da uno studio condotto tra un campione di donne ivoriane tornate in patria tramite l'assistenza di OIM, è emerso come molte di loro, durante il viaggio migratorio, abbiano **lavorato in condizioni descritte come molto dure** (lavoro fisicamente estenuante che causava malattie, maltrattamenti da parte dei datori di lavoro e nessuna retribuzione, tra le altre cose), principalmente nel settore dei servizi (lavoro domestico). Nel 43% dei casi presi in considerazione il lavoro non era retribuito e nel 25% era forzato, il più delle volte per ripagare le persone che avevano "facilitato" i loro viaggi, o che facevano parte di reti della tratta di esseri umani.¹⁴ Lo stesso studio ha altresì rivelato che, al momento della partenza dalla Costa d'Avorio, il 38% delle donne intervistate aveva contattato, principalmente tramite parenti o amici, un *coxeur* (un intermediario) o uno *smuggler*, che avevano facilitato il viaggio (fornendo documenti di viaggio, tramite ricerca di lavoro ecc.). Coloro che hanno espresso l'intenzione di migrare sono state messe "sotto contratto" al momento della partenza, in situazioni per modalità corrispondenti alla tratta di esseri umani (sequestro del passaporto, lavoro forzato e non pagato per ripagare un "debito" di cui la migrante non era nemmeno a conoscenza).¹⁵ In particolare, la maggior parte delle donne ha riferito di essere stata vittima, durante il viaggio migratorio, di varie forme di sfruttamento, quali il lavoro forzato, la violenza sessuale o la prostituzione. La maggior parte degli abusi è avvenuta sul posto di lavoro (58%) o lungo il percorso (39%). Gli abusi hanno spesso avuto ripercussioni sulla salute fisiche delle donne coinvolte: la maggior parte delle intervistate hanno parlato di momenti in cui hanno dovuto usare il proprio corpo, volontariamente o con la forza, per rimanere in vita e proseguire il proprio cammino, poiché non avevano aiuti.¹⁶

c) Il rientro in Costa d'Avorio e la partenza per la Tunisia

Dopo tale esperienza la ricorrente è poi tornata nuovamente nel suo paese, dove ha vissuto dal 2014 al 2017. Dopo un periodo di cura, con i soldi guadagnati in Libano ha aperto un'attività nel quartiere di Abidjan dove aveva vissuto, attività che inizialmente andava bene.

D. Oggi ha detto che tornata dal Libano non stava bene. Ha riferito alla Commissione "Quando sono tornata non potevo fare nulla, mi sono ammalata". Nella sua memoria personale si legge che è dovuta stare due anni a riposo. La sua malattia era collegata al lavoro o a episodi subiti in Libano?

R. E' stato per sei mesi. Non era una malattia ma ero stanca, ero tanto stanca. Sono andata in ospedale e mi hanno detto che era dovuto alla stanchezza, ero molto stanca.

D. Quali erano le sue condizioni di vita tornata in Costa d'Avorio? Come faceva a sostenersi?

R. Prima di tutto avevo un po' di soldi dal Libano. Il signore che mi ha fatta partire per il Libano mi aveva detto una cifra ma non è quella che mi hanno pagato, mi hanno pagato di meno in Libano. Quando sono rientrata mi hanno dato una somma, ho preso parte di questi soldi per andare in ospedale e quelli che mi sono rimasti mi sono serviti per aprire il secondo ristorante.

¹⁴ A. Nanquette, Irregular migration and vulnerability of Ivorian women returnees, in Migration in West and North Africa and across the Mediterranean Trends, risks, development and governance, 2020, p. 243, <https://publications.iom.int/system/files/pdf/ch19-irregular-migration-and-the-vulnerability.pdf> ;

¹⁵ A. Nanquette, Irregular migration and vulnerability of Ivorian women returnees, in Migration in West and North Africa and across the Mediterranean Trends, risks, development and governance, 2020, p. 244, <https://publications.iom.int/system/files/pdf/ch19-irregular-migration-and-the-vulnerability.pdf> ;

¹⁶ A. Nanquette, Irregular migration and vulnerability of Ivorian women returnees, in Migration in West and North Africa and across the Mediterranean Trends, risks, development and governance, 2020, p. 244, <https://publications.iom.int/system/files/pdf/ch19-irregular-migration-and-the-vulnerability.pdf> ;

D. Avv. Roppo: Il ristorante lo aveva aperto prima di ammalarsi?

R. No, sono rientrata dal Libano distrutta e per sei mesi non sono riuscita a fare nulla.

D. Quindi, ricapitolando, quando si è un po' ripresa con qualche risparmio ha aperto il ristorante. Dopo che cosa è successo?

R. Il ristorante inizialmente andava bene.

D. Mi scusi se la interrompo, ma ho dimenticato di chiederle dove è andata a vivere e dove ha aperto il ristorante quando è rientrata dal Libano.

R. Sempre ad Adjouffou, nello stesso quartiere ma un po' più lontano.

D. Prosegua pure

R. Un giorno sono arrivata al ristorante verso le 5,00 del mattino e ho trovato tutto aperto. Hanno svuotato tutto.

D. Che cosa intende con tutto? C'era del denaro?

R. No. I soldi che avevo mi bastavano solo per comprare quello che occorreva per cucinare. Non avevo ancora dei risparmi. Hanno portato via i miei utensili. Anche fornelli, pentole, tutto. Lì mi sono impaurita perché mi dicevo "non so cosa potrà succedere dopo". Da lì che sono andata via. Non solo mi sono trovata in gravi difficoltà, ma siccome era la seconda volta mi chiedevo chi ci fosse dietro ciò che mi accadeva.

D. Che risposta si è data?

R. Non lo so. Non mi sono data una risposta perché non si è visto chi l'ha fatto, nessuno è stato arrestato. Mi sono detta "Se lo hanno fatto due volte chissà se la terza volta se la prenderanno con la mia vita" (la ricorrente è ancora commossa)

D. Ha bisogno di fermarsi?

R. Mi sono detta che rimanendo lì mi potrebbero fare del male. Mia madre è paralizzata (la ricorrente piange)

D. La sua mamma aveva un problema alle gambe fin da quando lei era piccola ed è per questo che l'aveva affidata alla zia?

R. All'epoca non aveva ancora questi problemi di paralisi alle gambe però si diceva in un modo africano che la mia nonna aveva fatto qualcosa che ha avuto delle ripercussioni su mia madre.

D. Adesso è paralizzata la mamma?

R. Sì sì.

D. Mi dispiace. Quando è rientrata dal Libano con chi ha vissuto?

R. Con la figlia della sorella minore di mia madre. Non avevo ancora attività ed era lei che pagava tutto.

D. Quando è tornata, il fatto di essere andata e tornata dal Libano come è stato visto dai suoi famigliari e amici?

R. Mi hanno criticata tanto. Perché nel quartiere si era sparsa la voce che ero in Europa. Quando hanno saputo che sono andata in Libano per alcuni significava l'Europa. Al mio ritorno ero in forma però molto magra, come uno stecchino. La gente mi prendeva in giro dicendo "Guardate come è diventata". Questo mi ha fatto stare talmente male che sono dovuta andare a vivere da mia cugina.

D. Pensare che fosse andata in Europa che cosa voleva dire?

R. Quando sono rientrata tutta la gente del quartiere ha cominciato a parlare dicendo "Ci hanno detto che tu sei andata in Europa, guarda ciò che sei diventata". Queste chiacchiere mi hanno fatta stare molto male.

La ricorrente, dunque, spinta dalla paura di nuovi attacchi, dalla stigmatizzazione sociale, dalle difficoltà economiche e dal desiderio di aiutare la madre, decide di emigrare nuovamente.

Per farlo si rivolge ad un altro "agente" che organizza i viaggi, stavolta verso la Tunisia.

D. Come è nata l'idea di andare proprio in Tunisia? Ha scelto lei? Lo ha proposto qualcuno?

R. Un'altra agenzia. E' stata una ragazza a farmi arrivare in Tunisia. Ho lavorato per sei mesi per ripagarla.

D. Come è entrata in contatto con lei?

R. C'è una persona in Costa d'Avorio che lavora con loro. Quando soffrivo molto ho cominciato a cercare dove andare.

D. Come ha viaggiato?

R. In aereo.

D. Quindi ha ripagato il viaggio con sei mesi di lavoro?

R. Sì.

D. Le avevano spiegato che lavoro avrebbe fatto?

R. No, quando sono arrivata là mi hanno detto che c'era una signora dove dovevo andare a lavorare a casa sua.

D. Le condizioni di lavoro erano simili al Libano? Cioè, hanno preso il passaporto, non aveva riposo.

R. Sì, hanno preso il passaporto. C'erano due sorelle disabili. I primi sei mesi mi sono serviti per pagare la ragazza ed ero obbligata a rimanere lì. Dopo i primi sei mesi potevo andare a cercare altrove, ma ho avuto pietà di loro e sono rimasta. Erano due sorelle, una lavorava in ospedale e l'altra stava a casa. Mi alzavo alle 5,00 di mattina e cominciavo col pulire quella che doveva andare all'ospedale. Soltanto dopo, quando si svegliava l'altra la pulivo e le facevo colazione e dopo potevo cominciare a pulire casa. Quando quella tornava dal lavoro io le davo da mangiare, perché non riusciva a mangiare da sola. Diciamo che non avevo un giorno di riposo perché vivevo lì con loro e quando avevo finito di lavorare mi mettevo accanto a loro per dare ciò di cui avevano bisogno perché loro non potevano fare nulla. Quando mi sono fatta male alla schiena ho deciso di andare via.

Anche questa condizione, ad avviso del collegio, è del tutto inquadrabile nel fenomeno della **tratta per sfruttamento lavorativo**. Come già detto le Coi confermano l'esposizione delle donne migranti alla tratta ed al conseguente sfruttamento anche lavorativo.

Per molte donne, la migrazione rappresenta la migliore opportunità per migliorare la propria vita e quella delle loro famiglie. Tuttavia, le donne spesso incontrano discriminazioni basate sul genere nelle politiche migratorie, che limitano il loro accesso a canali di migrazione sicuri e regolari. Le rotte migratorie irregolari e i reclutatori senza scrupoli espongono le donne migranti a rischi maggiori¹⁷.

La ricorrente è emigrata in Tunisia da irregolare grazie ad un'organizzazione che ha gestito il suo "rapporto di lavoro" che anche in questo caso, come per il Libano, non ha visto la lavoratrice quale parte contraente informata e consapevole, tanto che neppure era a conoscenza del lavoro che sarebbe andata a svolgere.

La stessa fonte citata conferma il sistema di reclutamento descritto dalla ricorrente¹⁸.

Risulta altresì che dal 2014, circa due anni dopo l'abolizione dell'obbligo del visto per viaggiare tra i due Paesi, si è registrato un notevole aumento della tratta di donne ivoriane verso la Tunisia. Questa

¹⁷ Così in Addressing the trafficking of women migrant workers in poorly regulated sectors, UN Women del 2025 che richiama, tra gli altri United Nations General Assembly (UNGA). 2022. Trafficking in women and girls: crises as a risk multiplier – Report of the Secretary-General. 15 August. A/77/292.

¹⁸ "Migrant women frequently depend on smugglers or poorly regulated recruiters to facilitate their border crossings and entry into countries of destination. These recruitment systems operate across a range of informal and unregulated or under-regulated economic sectors including agriculture, fishing, manufacturing, **domestic work** and construction. (UNODC. 2020. Global Report on Trafficking in Persons 2020) . In some instances, they are licensed and legal multinational agencies. Unscrupulous smugglers exploit migrants by providing misleading information about job descriptions, locations and living conditions, as well as travel arrangements. They often charge exorbitant and illegal fees that lead to debt bondage, withhold wages and confiscate workers' identity documents, consequently leaving migrant women vulnerable to exploitation, including forced labour and sexual exploitation. (UNGA. 2018. Report of the Special Rapporteur on contemporary forms of slavery, including its causes and consequences: Note by the Secretariat. 27 July. A/HRC/39/52) In some cases, smugglers sell migrant women to traffickers or operate as fraudulent recruitment agencies that are in fact organized trafficking operations targeting international migrants who seek employment opportunities abroad.

iniziativa è stata attuata dal governo tunisino poiché diverse aziende tunisine operavano in Costa d'Avorio in settori commerciali importanti, come il commercio internazionale e la ristorazione. Inizialmente, l'intenzione dichiarata dalla Tunisia era quella di facilitare il trasferimento di promotori locali nel continente subsahariano. Tuttavia, a seguito dei disordini politici in Costa d'Avorio tra il 2010 e il 2011 e a causa dell'impennata dell'inflazione nell'economia del Paese, dei salari molto bassi e dell'alto tasso di disoccupazione giovanile, si sono sviluppate e consolidate reti di traffico composte sia da ivoiriani che da stranieri, che hanno sfruttato il fatto che il passaporto ivoiriano consenta la circolazione senza visto tra la Costa d'Avorio e la Tunisia.¹⁹

Le donne ivoiriane firmano un accordo informale con i trafficanti, generalmente tuttavia senza essere consapevoli che saranno costrette a subire un periodo di sfruttamento formalmente destinato a ripagare il debito contratto per il viaggio. Questo periodo inizia al loro arrivo in Tunisia dove, innanzitutto, vengono loro ritirati i passaporti, creando così una situazione di assoggettamento al trafficante, un alto rischio di espulsione e, di conseguenza, una maggiore vulnerabilità alla tratta.²⁰

Il settore in cui si registra il maggior numero di casi di sfruttamento in Tunisia è quello domestico. Le ragazze sono solitamente costrette a lavorare come domestiche nelle famiglie tunisine, in condizioni di denutrizione e degrado. Spesso subiscono abusi sessuali da parte dei datori di lavoro e si ritrovano in una situazione di schiavitù domestica. Nel contesto tunisino, la professione di domestica è socialmente disprezzata. Ciò significa che negli ultimi due decenni il settore ha avuto difficoltà a reclutare lavoratori, in particolare domestiche “live-in” che risiedono nelle case dei loro datori di lavoro. Ciò ha portato alla creazione di un sistema di mediazione con le famiglie tunisine in cerca di “domestiche”, a livello internazionale e locale, al fine di reclutare persone nel mercato dello sfruttamento domestico.²¹ Nel report USDOS relativo alla Tunisia del 2025 si riporta che i trafficanti sfruttano sempre più le donne, provenienti principalmente dall'Africa occidentale e sempre più dalla Costa d'Avorio, come servitù domestica in case private. Le organizzazioni internazionali denunciano che altri migranti costringono, inoltre, le donne migranti a prostituirsi in cambio di cibo, acqua, beni di prima necessità o per pagare la traversata del Mediterraneo.²²

Dopo un certo periodo di tempo, che la ricorrente indica in tre anni, la stessa lascia il lavoro che le era stato trovato dalla smuggher e si trasferisce a Tunisi per curarsi. Successivamente trova un lavoro per suo conto e apparentemente al di fuori del circuito di sfruttamento.

D. Si legge nel verbale della C.T. che ad un certo punto la sua amica l'ha fatta spostare a Tunisi. Vuole raccontare di più in proposito?

R. Quando mi sono fatta male alla schiena c'è questa amica che anche lei lavorava presso una famiglia, anche lei si è stancata ed è andata a prendere casa e io sono andata stare con lei.

D. Dopo come ha fatto per mantenersi?

R. Quella amica conosceva un signore che lavorava in farmacia (la ricorrente si commuove). Quando il signore tornava dal lavoro questa ragazza mi portava da lui per farmi delle iniezioni perché questo dolore alla schiena aveva provocato

¹⁹ O. Belhassine, Ivorian Domestic Workers in Tunisia: Modern-Day Slavery, 6 luglio 2023, <https://medfeminiswiya.net/2023/07/06/ivorian-domestic-workers-in-tunisia-modern-day-slavery/?lang=en>

²⁰ ASGI, Trafficking in women: from the Republic of Côte d'Ivoire to Tunisia, p. 11, https://sciabacaoruka.asgi.it/wp-content/uploads/2024/06/Report_Trafficking-in-Women-from-Cote-dIvoire-to-Tunisia.pdf;

²¹ O. Belhassine, Ivorian Domestic Workers in Tunisia: Modern-Day Slavery, 6 luglio 2023, <https://medfeminiswiya.net/2023/07/06/ivorian-domestic-workers-in-tunisia-modern-day-slavery/?lang=en> ;

²² USDOS, 2025 Trafficking in Persons Report: Tunisia, 29 settembre 2025, <https://www.state.gov/reports/2025-trafficking-in-persons-report/tunisia> ;

un buco. Sono stata sostenuta da questa amica e in più avevo i soldi da quella famiglia che ho lasciato. La ragazza mi ha sostenuta fino a che non sono riuscita a camminare.

D. Per quanti anni è rimasta in Tunisia?

R. Sei anni.

D. Quindi ha fatto due anni con le sorelle disabili, un po' di tempo con la sua amica e poi come si è sostenuta?

R. Dopo ho cominciato piano piano a fare delle pulizie.

D. E' tutto?

R. Sì.

D. Ha subito violenze?

R. Tanto. Non potevi camminare da sola per la strada. Un giorno dei giovani sono venuti a casa nostra. Nessuno è stato ferito. Abbiamo supplicato, ma io sono entrata sotto il letto. Loro ci chiedevano di andare via, abbiamo supplicato, supplicato, supplicato.

Dovevo ancora dei soldi a delle persone in Costa d'Avorio. Quando lavoravo mandavo a questa ragazza per poter saldare i miei debiti. (D. in sede di rilettura: Intende alla ragazza che l'ha fatta partire per la Tunisia o all'amica con cui viveva. R. A quella che mi ha inviata in Tunisia).

d) La situazione in Tunisia e la partenza per l'Italia

Le violenze cui fa riferimento la ricorrente quando descrive il suo ultimo periodo in Tunisia, come ha meglio spiegato durante l'intervista in Commissione, sono riferite al mutamento delle politiche migratorie che si è registrato in quel paese nel 2023 e che hanno costretto moltissimi immigrati irregolari ad allontanarsi. In sede amministrativa, infatti, la ricorrente ha riferito che dopo essersi curata la schiena ed aver trovato un lavoro come colf, si sentiva al sicuro in Tunisia ed è stato solo con lo scoppio della crisi del 2023 che è stata costretta a partire.

Il contesto di violenza in Tunisia è ben descritto dalle principali fonti internazionali accreditate dalle quali emerge che, nel corso del **2023**, la Tunisia ha adottato e attuato politiche e prassi che hanno inciso in modo significativo sui diritti fondamentali dei migranti, richiedenti asilo e rifugiati, in particolare di origine sub-sahariana.

Secondo Human Rights Watch, nel 2023 le forze di sicurezza tunisine (polizia, guardia nazionale e guardia costiera) hanno posto in essere gravi violazioni dei diritti umani nei confronti di migranti e richiedenti asilo, comprendenti percosse, uso eccessivo della forza, arresti e detenzioni arbitrarie, espulsioni collettive, furti di denaro e beni personali, nonché azioni pericolose durante le intercettazioni in mare. La stessa organizzazione ha concluso che la Tunisia non può essere considerata un luogo sicuro per migranti e rifugiati africani neri nel periodo considerato.

Gli esperti delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR), con comunicazione ufficiale del luglio 2023, hanno espresso forte preoccupazione per il trattamento discriminatorio e razzializzato riservato ai migranti sub-sahariani, denunciando espulsioni collettive verso le zone di confine con Libia e Algeria, effettuate senza valutazioni individuali del rischio, in violazione del principio di non-refoulement e del divieto di espulsioni collettive sancito dal diritto internazionale.

Tali trasferimenti forzati verso aree desertiche e prive di assistenza sono stati confermati anche da Human Rights Watch, che ha documentato casi di migranti abbandonati senza acqua, cibo o cure mediche, inclusi donne e minori, esponendoli a rischi gravi per la vita e l'incolumità personale.

Nel medesimo anno, Amnesty International ha denunciato che le autorità tunisine hanno condotto intercettazioni marittime pericolose, arresti su base razziale, detenzioni arbitrarie e espulsioni

ha inserito la Costa d'Avorio nella lista dei paesi di origine sicuri. Ma anche perché è emerso chiaramente che la ricorrente è stata vittima di violenza generalizzata nel 2010 e poi di tratta di esseri umani nel 2011 e nel 2017, per cui certamente il suo paese di origine non è stato per lei sicuro in passato e deve essere verificato quanto da lei invocato, ossia che non potrebbe esserlo neppure oggi, per la sua appartenenza al genere femminile.

4.1. Lo status di rifugiata

Ebbene, in merito allo status di rifugiata, si tratta di domanda invero neppure avanzata nel ricorso introduttivo e neppure menzionata nelle note conclusionali. In entrambi gli scritti invero, il rischio a cui si fa riferimento è legato alle violenze già subite dalla ricorrente nel 2011 e nel 2017 (le due rapine) che vengono collegate ad una sorta di discriminazione di genere e, quanto al futuro, si menziona il rischio che la stessa sia vittima di nuovi atti di criminalità comune.

Nonostante l'assenza di un'espressa richiesta in tal senso è noto però che è dovere del giudice quello di valutare comunque i presupposti di tale forma maggiore di protezione alla luce della più volte ribadita **natura autodeterminata** della domanda di protezione internazionale avente ad oggetto diritti fondamentali. In tal senso si è più volte espressa la Corte di Cassazione secondo cui ciò che rileva non è l'indicazione precisa del *nomen iuris* della fattispecie di protezione internazionale che s'invoca, ma esclusivamente la prospettazione di una situazione che possa configurare il rifugio politico o la protezione sussidiaria (vedi, per tutte: Cass. SU 11 dicembre 2018, n. 32046; Cass. 24 marzo 2011, n. 6879, Cass. 18 febbraio 2011, n. 4139, Cass. 21 novembre 2011, n. 24544; Cass. 16 luglio 2015, n. 14998; Cass. 6 febbraio 2018, n. 2875; Cass. 27 marzo 2020, n. 7546; Cass. 12 maggio 2020, n. 8819; Cass. 26/06/2020 n. 12948; quanto alla legittimità dell'esame delle varie forme di protezione sussidiaria, sebbene non specificamente indicate, Cass. n. 14998 del 2015). Il principio va ulteriormente specificato nel senso che tale regola processuale non cambia pur in presenza di una espressa limitazione della domanda di protezione internazionale ad alcune soltanto delle sue possibili forme, poiché tale limitazione – avvenuta nel caso di specie - non può assumere il significato di una rinuncia tacita a quella non richiesta, sempre che i fatti esposti con l'atto introduttivo del giudizio siano rilevanti e pertinenti rispetto alla fattispecie non espressamente invocata (per l'applicazione di un principio non dissimile, *mutatis mutandis*, in tema di nullità negoziali, Cass. SU 26242/2014; Corte di Cassazione, ordinanza n. 8819/2020; Sez. 1 - , Sentenza n. 30365 del 31/10/2023 (Rv. 669293 - 01)).

Ciò posto, e passando alla valutazione della domanda in oggetto, va premesso in diritto che la normativa interna di recepimento della Convenzione di Ginevra e della direttiva 2004/83/CE detta all'art. 2 del D.L.vo n. 251/2007 la **nozione di rifugiato**, definendolo come il «*cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato*

tale direttiva, sulle quali si fonda tale designazione, accesso il quale deve, da un lato, consentire al richiedente protezione internazionale interessato, originario di tale paese terzo, di difendere i suoi diritti nelle migliori condizioni possibili e di decidere, con piena cognizione di causa, se gli sia utile adire il giudice competente e, dall'altro, consentire a quest'ultimo di esercitare il proprio sindacato su una decisione concernente la domanda di protezione internazionale; — il giudice nazionale investito di un ricorso avverso una decisione relativa a una domanda di protezione internazionale, esaminata nell'ambito del regime speciale di esame applicabile alle domande presentate dai richiedenti provenienti da paesi terzi designati come paesi di origine sicuri, può, qualora verifichi, anche solo in via incidentale, se tale designazione rispetti le condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all'allegato I a detta direttiva, tener conto delle informazioni da esso stesso raccolte, a condizione, da un lato, di accertarsi dell'affidabilità di tali informazioni e, dall'altro, di garantire alle parti in causa il rispetto del principio del contraddittorio.

3). L'articolo 37 della direttiva 2013/32, letto in combinato disposto con l'allegato I a tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che: esso osta a che uno Stato membro designi come paese di origine sicuro un paese terzo che non soddisfi, per talune **categorie di persone**, le condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all'allegato I a detta direttiva.

gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può, o a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore non vuole farvi ritorno (...).».

All'art. 7 co. 2 D.L.vo n. 251/07 vengono esemplificate le forme che gli **atti di persecuzione** possono avere. Nello specifico, al co. 2 del citato articolo si legge che le persecuzioni possono assumere la forma di atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale.

Ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato è necessario provare che, in caso di rimpatrio, la richiedente possa essere soggetta ad atti persecutori sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali (artt. 7 e 8 D.L.vo n. 251/07). L'art. 3 co. 4 del suddetto decreto precisa che *«Il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi»*.

Nel caso di specie, ad avviso del Collegio, la ricorrente ha dimostrato di essere stata in passato vittima di **atti persecutori legati al genere femminile**, perché tale è stato l'essere vittima di tratta finalizzata allo sfruttamento lavorativo per ben due volte, atto che si traduce nella lesione di diritti umani fondamentali (art. 7 e 8 cit.), secondo quanto più volte ribadito dai vari strumenti internazionali che si occupano di tale fenomeno.

Nello specifico, la definizione di **tratta di persone** è stata fornita dal Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, adottato a Palermo nel 2000 e ratificato dallo Stato italiano con la Legge n. 146/2006. Ai sensi dell'art. 3 del Protocollo addizionale, la tratta di persone *«indica il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone, tramite la minaccia o l'uso della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di danaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, la schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi»*.

La Convenzione del Consiglio d'Europa n. 197 sulla lotta alla tratta di esseri umani, approvata a Varsavia il 16 maggio 2005, elaborata con lo scopo di *«rafforzare la protezione stabilita dal Protocollo e di sviluppare le disposizioni ivi contenute»*, fornisce una definizione di tratta di esseri umani analoga a quella del Protocollo ONU e prevede, sviluppandole ulteriormente, molteplici misure di protezione e di promozione dei diritti umani delle vittime di tratta. La lotta alla tratta degli esseri umani è concepita come una priorità dall'Unione Europea, che ha definito il crimine stesso una violazione dei diritti fondamentali ed ha intrapreso nel corso degli anni numerose iniziative, di natura legislativa, strategica e finanziaria, volte a contrastare il fenomeno e a proteggere le vittime. Tra i numerosi atti di indirizzo e gli strumenti normativi che hanno affrontato il tema della tratta di esseri umani, rilevano, in particolare, la Direttiva 2004/81/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 sul titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime di tratta di esseri umani o coinvolti in azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti e la Direttiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime. Quest'ultima, nell'elencare i vari tipi di sfruttamento, ne include di nuovi, precisando che esso può comprendere, come minimo, *«lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compreso*

l'accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi».

Si definisce, inoltre, per la prima volta la posizione di vulnerabilità, condizione in cui può trovarsi la vittima di cui l'autore del reato può approfittare per porre in essere la condotta. Trattasi di una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta, effettiva ed accettabile, se non quella di cedere all'abuso di cui è vittima (art. 2, comma 2). Si precisa, altresì, che il consenso della vittima della tratta allo sfruttamento è irrilevante in presenza di uno dei mezzi di coercizione indicati nella disposizione stessa (art. 2, comma 4).

Nell'ordinamento italiano, il reato di tratta di persone, a norma dell'art. 601 c.p., punisce «*chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età*».

Nel caso delle vittime di tratta, in particolare, viene in rilievo ai fini dell'appartenenza ad un **particolare gruppo sociale** tanto l'appartenenza al genere femminile quanto l'essere accomunate dall'esperienza della tratta, trattandosi di “*una storia comune che non può essere mutata*”. (Cfr. paragrafo 39 delle Linee Guida sulla Protezione Internazionale No.7: L'applicazione dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta (2006), disponibile all'indirizzo https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/linee_guida_protezione_int.pdf).

Ciò posto, se l'essere stata vittima di persecuzione in passato può far ritenere più fondato il rischio di persecuzione futura con conseguente alleggerimento dell'onere probatorio in capo al richiedente, nel caso di specie, ad avviso del Collegio, **non è dimostrato il rischio attuale di persecuzione futura**.

Il riconoscimento della protezione in oggetto si fonda, infatti, su un giudizio di prognosi futura circa il rischio di subire atti di persecuzione; deve sussistere, quindi, una ragionevole possibilità che, in caso di rimpatrio, la ricorrente possa essere vittima, ancorché potenziale, di persecuzione. È necessario che il relativo timore della ricorrente, valutato anche alla luce della sua situazione personale (età, sesso, vulnerabilità ecc.) sia attuale, ragionevole, corroborato da elementi esterni.

Nello specifico la ricorrente in Commissione non ha neppure saputo indicare un timore specifico : “*non saprei dire, so solo che sono andata via una volta dopo che mi hanno derubata. E sono tornata e mi hanno derubata non so che cosa succede se torno lì so solo che ho paura*”. In questa sede non ha aggiunto molti elementi **D. Attualmente, perché non può o non vuole tornare in Costa d'Avorio?** R. *Una volta mi hanno rubato, due volte mi hanno rubato e non so cosa potrà succedere la terza volta. La prima volta hanno usato la pistola, la seconda volta hanno distrutto tutto. Se torno non so se sarà la mia terza volta. Non so cosa mi faranno, non so chi mi farà tutto questo. Anche ora la situazione in Costa d'Avorio non va bene. Se torno e mi dico che devo ricominciare con la mia stessa attività non so se ce la potrei fare. Sarei a rischio di altre violenze come le due che ho subito.*

Anche la difesa, come detto, non ha fatto alcun riferimento al rischio che la ricorrente possa essere nuovamente vittima di tratta, ma ha legato all'appartenenza al genere femminile il rischio di subire futuri atti di criminalità.

E tuttavia pare che nel caso di specie l'appartenenza al genere femminile abbia piuttosto determinato l'assoggettamento a tratta della ricorrente e non già i due episodi di criminalità comune (il primo probabilmente legato al contesto della guerra civile ivoriana).

Ci si deve allora chiedere se la ricorrente possa essere considerata ancora un target per i trafficanti di esseri umani e se possa con un elevato margine di probabilità essere nuovamente vittima di tale crimine.

Ad avviso del Collegio la risposta è negativa.

La ricorrente è una donna di quasi 50 anni, con problemi di salute, con due pregresse esperienze migratorie, supportata in Italia dalle strutture deputate all'accoglienza. Ha intrapreso un positivo percorso di integrazione sociale e lavorativo: ha in fidanzato, frequenta la chiesa evangelica; ha lavorato regolarmente come bracciante agricola e ricevuto una proposta di assunzione dalla Caritas dove è accolta (**D. Il suo avvocato ha già depositato relazione sociale e documentazione su ciò che ha fatto da quando è in Italia. Vuole raccontare che cosa sta facendo adesso?** R. Ho finito il lavoro a settembre. Ora sono a casa e sto cercando un altro lavoro. (D. in sede di rilettura: **Ha mai lavorato senza contratto in Italia?** R. No) **D. Sta frequentando qualche corso di studio o di formazione professionale?** R. Mi hanno detto che siccome non sono andata a scuola prima fanno partire quelli che sono al livello A2 e io verrò in un secondo momento. **D. Ha amicizie stabili o altri legami significativi qui?** R. Sì. Ho un fidanzato qui, ho amiche anche. **D. Avv. Roppo: Frequenta una chiesa?** R. Sì. Ho un compagno con il quale vado in chiesa e che ha già dato la dote alla mia famiglia. **D. Da quanto tempo siete fidanzati?** R. Un anno).

La richiedente è una persona che ha raggiunto una certa consapevolezza del suo passato (ha riferito di aver compreso in Italia la gravità del fatto di non aver mai studiato) e di quello che vuole realizzare nel futuro. Si legge di lei nella relazione del centro di accoglienza: “Da subito Elisabeth è stata un'accolta sui generis sia per le sue doti comunicative con le altre accolte, sia per il suo comportamento all'interno della struttura. Si è dimostrata incredibilmente recettiva al nostro funzionamento, che per tante accolte è incomprensibile anche dopo diversi mesi di accoglienza, e immediatamente disponibile a dare il proprio aiuto facendo molto di più di quello che rientra nei doveri degli accolti. Prestando particolare attenzione alle situazioni più fragili, aiuta le mamme con i figli piccoli nell'accudimento di questi ultimi e nel riordino dei loro spazi, guida le donne arrivate dopo di lei nella conoscenza dell'organizzazione della Caritas, aiuta noi operatrici nel difficile lavoro di traduzione. Elisabeth infatti ha viaggiato molto nella propria vita ed è venuta in contatto con tante realtà di cui ha appreso i costumi e in parte anche le lingue, parla così il proprio idioma bantu, il francese, l'inglese e un po' lo jula. Tutto questo senza che alcuno glielo abbia chiesto, ma di sua spontanea volontà e sempre con il sorriso. Queste conoscenze, insieme alla sua naturale propensione all'accoglienza, fanno di lei una presenza preziosa in Caritas e tanto rara da farci valutare un suo possibile inserimento nell'organico. Nello specifico le nostre intenzioni sarebbero proporre alcuni corsi di formazione per qualificarla come mediatrice culturale e facilitatrice nelle relazioni con le altre ospiti”.

Anche le Coi consultate portano ad escludere che la ricorrente possa essere oggi un target per i trafficanti di esseri umani.

Secondo l'analisi combinata dei report già sopra citati in materia di tratta di esseri umani ed in particolare di tratta finalizzata allo sfruttamento lavorativo delle donne (Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), di UN Women/ILO/IOM e di Amnesty International), una pregressa esperienza di vita in Europa comporta, in linea generale, una maggiore consapevolezza dei propri diritti, una più elevata capacità di orientamento nei contesti istituzionali e un potenziale accesso a reti sociali transnazionali.

Tali elementi risultano idonei a rendere molto improbabile il rischio tipico di tratta a fini di sfruttamento lavorativo, in quanto incidono direttamente sui principali fattori di vulnerabilità che, secondo le medesime fonti, rendono possibile lo sfruttamento di tipo sistemico, quali l'asimmetria informativa, la dipendenza giuridica ed economica dal datore di lavoro e l'isolamento sociale.

Per tali motivi è da escludersi il riconoscimento di tale forma di protezione.

4.2. La protezione sussidiaria

Del pari ad avviso del collegio non sussistono gli elementi per l'ammissione della richiedente alla **protezione sussidiaria** sub art. 14, lettere a) e b) del d.lgs. 2007 n. 251 – che viene riconosciuta nel caso in cui sussistano *fondati motivi di ritenere* che il richiedente *non possa o non voglia avvalersi della protezione del suo paese contro il rischio effettivo di subire, facendovi ritorno, un danno grave* – dovendosi per tale intendere, la condanna a morte o l'esecuzione della pena di morte, tortura o altra forma di pena o trattamento disumano o degradante²⁵.

Esclusa infatti la ricorrenza delle ipotesi di cui alla lettera a), non si ravvisa neppure un rischio di danno grave ai sensi della lettera b).

Il timore di subire nuove aggressioni da malviventi locali è del tutto soggettivo e non è legato alla condizione specifica della ricorrente che, come detto, non appare esposta ad un rischio specifico individuale.

Pure è da escludersi qualsiasi rischio di danno grave legato alle precedenti esperienze di tratta, avendo la ricorrente rappresentato di essersi emancipata da situazioni di debito e di non avere alcun timore dei trafficanti (*D. Adesso ha ancora dei debiti con qualcuno in Costa d'Avorio? R. No. D. In Tunisia? R. No*).

E' infine da escludersi, secondo le notizie disponibili, che la zona di provenienza del ricorrente sia in questo momento interessata da una situazione di **“violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”** (Corte di Giustizia (Quarta sezione) del 30 gennaio 2014 (causa C – 285 /12 – Diakité), tale per cui la sua semplice presenza sul territorio lo esporrebbe al rischio della vita o della sua persona (secondo le indicazioni contenute nella nota sentenza della Corte di Giustizia Ue, 17.2.2009 C- Causa C-465/07 Elgafaji secondo cui *“l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata in via generale provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel Paese in questione o, se del caso, nella regione questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia”*. Laddove, tanto più il richiedente è in grado di dimostrare di essere colpito in

²⁵ Come noto le predette ipotesi riguardano situazioni in cui il richiedente della protezione sussidiaria è esposto in modo specifico al rischio di un danno di un tipo particolare, mentre l'articolo 15, lettera c), riguarda il rischio di un danno più generale (così Corte di Giustizia 17 febbraio 2009 caso Elgafaji).

modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, tanto meno elevato sarà il grado di violenza indiscriminata richiesto affinché egli possa beneficiare della protezione sussidiaria (c.d. *sliding scale*)).

Dall'analisi delle fonti più recenti e accreditate con riguardo alla zona di provenienza dell'istante non si evidenzia alcun tipo di conflitto armato in corso tale da poter porre in serio pericolo l'incolumità della popolazione civile per ragioni di violenza indiscriminata. A tale fine sono state consultate le COI più aggiornate sulla Costa d'Avorio e le fonti non depongono a favore dell'esistenza di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato nella zona di provenienza del ricorrente.

Dal punto di vista politico, si sottolinea che il presidente ivoiriano Alassane Ouattara è stato rieletto per un quarto mandato con l'89,77% dei voti, in uno scrutinio da cui i suoi due principali rivali erano stati esclusi, secondo i risultati annunciati il 27 ottobre dalla commissione elettorale. Ouattara, 83 anni, ha affrontato quattro candidati di scarso peso politico. Il tasso di partecipazione è stato di appena il 50,1 per cento. Per quanto riguarda gli altri candidati in lizza, l'imprenditore ed ex ministro del commercio Jean-Louis Billon è arrivato secondo con il 3,09 per cento, mentre l'ex *first lady* Simone Ehivet Gbagbo ha ottenuto il 2,42 per cento²⁶. Già una settimana prima delle elezioni, il governo ha «vietato per un periodo di due mesi tutte le manifestazioni o gli incontri di partiti politici», ad eccezione di quelli dei cinque candidati in lizza, con l'obiettivo di limitare le tensioni e le proteste popolari, come avvenuto nelle precedenti elezioni del 2020 che causarono oltre 50 vittime. Una misura che ha colpito in particolare i due maggiori partiti di opposizione, i cui leader – Laurent Gbagbo e Tidjane Thiam – hanno visto le loro candidature «respinte» dal Consiglio Costituzionale e che avevano indetto proteste²⁷. Le proteste si sono tenute l'11 ottobre. Bredoumy Soumaila, portavoce del partito di Thiam che vive in esilio, ha detto ad Al Jazeera al telefono "abbiamo visto che il processo era già difettoso e truccato" e che c'erano "più di 100 sostenitori dell'opposizione in carcere", la maggior parte dei quali leader giovanili, mentre altri sono ora nascosti o in esilio²⁸. Diverse migliaia di persone hanno risposto alle manifestazioni ad Abidjan, ma sono state disperse e arrestate, con una dura repressione da parte delle forze di sicurezza. 26 persone sono state condannate a tre anni di carcere per «disturbo dell'ordine pubblico», dopo la loro partecipazione a manifestazioni vietate. Altre 52 persone sono state processate ad Abidjan, per un totale di oltre 700 manifestanti incarcerati in queste settimane di proteste per “disturbo dell'ordine pubblico”²⁹. Secondo il Consiglio nazionale dei diritti umani (Cndh), un'organizzazione della società civile, almeno dieci persone sono morte nelle violenze scoppiate durante la campagna elettorale e il giorno del voto³⁰. L'Ong Amnesty International ha chiesto alle autorità di «cessare la repressione» delle manifestazioni. Il ministro della Giustizia Sansan Kambilé ha risposto che l'esercizio del diritto di protesta può «essere soggetto a restrizioni nell'interesse della sicurezza nazionale e dell'ordine pubblico». Il ministro ha aggiunto che le manifestazioni che hanno avuto luogo in queste settimane «sono di natura sovversiva» e sono «caratterizzate da una violenza incompatibile con i requisiti di legge»³¹.

²⁶ Internazionale, Il capo dello stato uscente Alassane Ouattara vince le presidenziali in Costa d'Avorio,

<https://www.internazionale.it/ultime-notizie/2025/10/28/costa-avorio-ouattara-vince-presidenziali>

²⁷ Il Manifesto, Presidenziali ad alta tensione in Costa d'Avorio, <https://ilmanifesto.it/presidenziali-ad-alta-tensione-in-costa-davorio>

²⁸ Al Jazeera, Ivoirians protest 'flawed and rigged' system as pivotal election looms,

<https://www.aljazeera.com/news/2025/10/24/ivorians-protest-flawed-and-rigged-system-as-pivotal-election-looms>

²⁹ Internazionale, Il capo dello stato uscente Alassane Ouattara vince le presidenziali in Costa d'Avorio,

<https://www.internazionale.it/ultime-notizie/2025/10/28/costa-avorio-ouattara-vince-presidenziali>

³⁰ Internazionale, Il capo dello stato uscente Alassane Ouattara vince le presidenziali in Costa d'Avorio,

<https://www.internazionale.it/ultime-notizie/2025/10/28/costa-avorio-ouattara-vince-presidenziali>

³¹ Il Manifesto, Presidenziali ad alta tensione in Costa d'Avorio, <https://ilmanifesto.it/presidenziali-ad-alta-tensione-in-costa-davorio>

Il 6 novembre, il Partito Popolare Africano della Costa d'Avorio (PPA-CI) dell'ex presidente Laurent Gbagbo ha dichiarato che avrebbe boicottato le elezioni legislative previste per il 27 dicembre, citando l'assenza di "condizioni per elezioni credibili". La decisione è arrivata pochi giorni dopo che la polizia di Abidjan ha arrestato l'alto funzionario del partito Damana Pickass con l'accusa di incitamento all'"insurrezione popolare" durante le elezioni di ottobre. Il 26 novembre, le autorità hanno arrestato anche l'altro principale partito di opposizione, il portavoce e parlamentare del Partito Democratico della Costa d'Avorio (PDCI), Soumaila Bredoumy, accusandolo di vari reati, tra cui "cospirazione contro lo Stato". Il PDCI ha denunciato l'arresto "illegale e arbitrario", ma non è tornato sulla decisione di partecipare alle prossime elezioni legislative. Il 18 novembre, la Commissione elettorale ha approvato la candidatura di 1.141 candidati per i 255 seggi dell'Assemblea Nazionale³².

Il 27 dicembre gli elettori sono tornati alle urne per eleggere 225 membri del parlamento. La giornata elettorale si è svolta in modo sostanzialmente pacifico, grazie al mantenimento delle misure di sicurezza in vigore per le elezioni di ottobre, con 44.000 agenti di sicurezza dispiegati in tutto il paese e il divieto di manifestazione prorogato fino al 17 gennaio. Il 29 dicembre, l'organismo elettorale ha dichiarato che il Raggruppamento degli Houphouëtisti per la Democrazia e la Pace (RHDP) al governo ha ottenuto 197 seggi su 255, con un aumento di 34; nonostante le divisioni interne, il principale partito di opposizione, il Partito Democratico della Costa d'Avorio, ha ottenuto 32 seggi, in calo rispetto ai 66 precedenti, mentre il Partito Popolare Africano-Costa d'Avorio dell'ex presidente Gbagbo ha boicottato le elezioni. Sono stati eletti anche circa 20 candidati indipendenti, ma la maggior parte di loro sono dissidenti dell'RHDP che hanno potuto votare a fianco del partito al governo, rafforzandone ulteriormente il predominio schiacciante. L'affluenza alle urne è stata relativamente bassa, al 35%³³.

Dopo che il Raggruppamento degli Houphouëtisti per la Democrazia e la Pace (RHDP) ha ottenuto oltre il 75% dei seggi dell'Assemblea Nazionale alle elezioni legislative di dicembre, il 17 gennaio i legislatori hanno eletto l'ex Primo Ministro e funzionario dell'RHDP, Patrick Achi, come nuovo Presidente dell'Assemblea Nazionale per il mandato 2025-2030, succedendo ad Adama Bictogo, altra figura dell'RHDP. Il ciclo elettorale ha consolidato il sistema del partito dominante, con Ouattara al centro della vita politica e l'RHDP che detiene una posizione egemonica nell'Assemblea nazionale³⁴.

Dal punto di vista della sicurezza interna del paese, secondo il sito ufficiale del Dipartimento di Stato USA, aggiornato al 18 febbraio 2026, la Costa d'Avorio è attualmente classificata a "Livello 2 – Exercise Increased Caution" (*Esercitare maggiore cautela*). Le motivazioni includono crimine, terrorismo, tensioni civili, rischi per la salute e minacce di pirateria nelle aree marine vicine. Il rischio terroristico e di violenza criminale è segnalato soprattutto nelle aree rurali e nelle zone di confine settentrionali (con Mali e Burkina Faso), dove ad esempio gruppi legati ad al-Qaida sono presenti e considerati potenzialmente capaci di operare attacchi. Anche nelle città principali come Abidjan, il crimine violento può rappresentare un problema: rapine, scippi e furti con forza sono rischi concreti, in

³² International Crisis Group, Cote d'Ivoire, novembre 2025

https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5B%5D=22&crisis_state=&created=&from_month=1&from_year=2026&to_month=1&to_year=2026

³³ International Crisis Group, Cote d'Ivoire, dicembre 2025

https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5B%5D=22&crisis_state=&created=&from_month=1&from_year=2026&to_month=1&to_year=2026

³⁴ International Crisis Group, Cote d'Ivoire, gennaio 2025

https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5B%5D=22&crisis_state=&created=&from_month=1&from_year=2026&to_month=1&to_year=2026

particolare di notte o in zone poco illuminate³⁵. Nell'agosto 2025, nel villaggio di Difita, al confine nord, uomini armati non identificati hanno attaccato e causato vittime, aumentando le tensioni tra Costa d'Avorio e Burkina Faso³⁶. L'ambasciata USA ha emesso aggiornamenti sulla presenza di gruppi legati ad al-Qaida lungo il confine settentrionale ivoriano, consiglia cautela e indica zone da evitare³⁷. Un altro importante sviluppo è avvenuto il 13 novembre, quando il governo ha annunciato il rafforzamento della sicurezza al confine settentrionale in risposta all'afflusso "insolito" di rifugiati in fuga dagli attacchi jihadisti nel Mali meridionale³⁸. Quanto agli elementi di ulteriore tensione nel paese, un articolo della BBC di febbraio 2026 riporta che molte delle persone costrette a fuggire dalla violenza in Burkina Faso e Mali vivono ora in campi profughi in Costa d'Avorio, dove cercano di ricostruire le loro vite dopo aver perso case e familiari. Questi campi ospitano migliaia di sfollati che sono scappati dagli attacchi dei gruppi jihadisti; in molti casi, le famiglie arrivano con pochi beni e affrontano condizioni difficili mentre cercano sicurezza e assistenza umanitaria lontano dalle aree di conflitto³⁹.

Quanto al numero di incidenti, inclusa la loro frequenza e intensità in relazione alla popolazione locale ed al numero di vittime civili, inclusi i feriti, ACLED ha registrato nel corso del 2026, 3 eventi violenti (3 rivolte), che hanno provocato una vittima; nel corso del 2025, 100 eventi violenti (10 battaglie, 1 esplosione, 92 rivolte, 12 atti di violenza contro i civili) che hanno provocato 31 vittime (13 legati a battaglie, 17 legati a rivolte, 8 legate ad atti di violenza contro i civili). Nel 2024 ha registrato 80 eventi violenti che hanno provocato 20 vittime, nel 2023 ha registrato 76 eventi violenti che hanno provocato 27 vittime, nel 2022, ha registrato 79 eventi violenti, che hanno provocato 49 vittime⁴⁰.

Dalla lettura delle sopraindicate informazioni emerge, quindi, come la situazione non corrisponda a quella di un conflitto armato comportante un grado di violenza indiscriminata di livello tale (anche per la frequenza quotidiana o per cadenze temporalmente significative) per cui un civile rientrato nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona

5. Sulla protezione complementare.

Venendo alla domanda di protezione complementare, va osservato che il comma 1 dell'articolo 19 D.L.vo n. 286/98 prevede che *«in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione...»* mentre al comma 1.1., prima parte, si riconosce il divieto di *refoulement* qualora esistano fondati motivi di ritenere che la persona rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 D.L.vo n. 286/98, con la precisazione che *«Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani»*.

³⁵ US, International Travel Advisor, <https://travel.state.gov/en/international-travel/travel-advisories.html>

³⁶ Agenzia Fides, AFRICA/COSTA D'AVORIO - Crescono le tensioni con il Burkina Faso dopo l'assalto a un villaggio al confine e il rapimento di sei funzionari ivoriani, https://www.fides.org/it/news/76752-AFRICA_COSTA_D_AAVORIO_Crescono_le_tensioni_con_il_Burkina_Faso_dopo_l_assalto_a_un_villaggio_al_confine_e_il_rapimento_di_sei_funzionari_ivoriani

³⁷ Fox News, Travel Americans warned of al Qaeda-linked terrorist presence in popular vacation getaway, <https://www.foxnews.com/travel/americans-warned-al-qaeda-linked-terrorist-presence-popular-vacation-getaway>

³⁸ International Crisis Group, Cote d'Ivoire, novembre 2025 https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5B%5D=22&crisis_state=&created=&from_month=1&from_year=2026&to_month=1&to_year=2026

³⁹ BBC, Her sons were killed by Islamist militants. She's among thousands who had to flee, https://www.bbc.com/news/articles/c5yk3d56dgwo?at_medium=RSS&at_campaign=rss

⁴⁰ ACLED, Aggregated data, estratti il 26.02.2026 <https://acleddata.com/aggregated/aggregated-data-africa>

Nel caso di specie, come scritto al precedente paragrafo, non vi è prova della sussistenza di un rischio di persecuzione per motivi di identità di genere, né di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti.

E tuttavia, come visto, la richiedente è stata in passato vittima di tratta e sussistono dei vincoli giuridici anche internazionali che impongono allo Stato italiano di offrire una forma di protezione.

Tali strumenti, già menzionati, sono costituiti da:

- **Protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini (Protocollo di Palermo)** che prevede che le misure adottate dagli Stati non pregiudichino i diritti delle vittime, inclusi quelli derivanti dal diritto internazionale dei diritti umani e dal principio di non-refoulement, rafforzando il dovere di protezione in capo allo Stato;
- **Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (Convenzione di Varsavia, 2005)** che stabilisce un diritto delle vittime alla protezione, imponendo agli Stati l'adozione di misure effettive di tutela, assistenza e recupero;
- **Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio** che impone agli Stati membri di garantire assistenza e sostegno alle vittime *prima, durante e dopo* il procedimento penale, non appena vi siano fondati motivi per ritenere che una persona sia vittima di tratta, a prescindere dalla sua volontà di cooperare con le autorità. L'assistenza e la protezione sono qualificate come obblighi statali e non come misure facoltative.

Strumenti già tutti menzionati nei precedenti paragrafi che impongono di offrire alla ricorrente la protezione speciale di cui al citato art. 19 TUI

A ciò si aggiunga che vi è anche il rischio per la ricorrente di subire atti di discriminazione, anche se non di persecuzione, per la sua condizione di donna emigrata, discriminazione dalla stessa già subita nel 2017.

Infatti, in caso di rientro nel Paese di origine, secondo uno studio pubblicato da IOM, le donne ivoriane rischiano di subire una doppia discriminazione, in quanto donne ed in quanto migranti di ritorno che hanno “fallito” la realizzazione del piano migratorio. Le donne al rientro vengono stigmatizzate, da amici e familiari, nonché dalla società in generale, soprattutto nel caso in cui siano rimaste incinte durante il viaggio, volontariamente o con la forza, o se siano state violentate.⁴¹ Sebbene i dati raccolti nello studio si riferiscano ad un campione di donne, alla luce delle COI citate, le condizioni di sfruttamento e violenze subite nel corso del viaggio possono ritenersi esperienze comuni delle donne che partono dalla Costa d'Avorio.

In conclusione, in ottemperanza del rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato italiano imposti a norma dell'art. 5 co.6 D.L.vo n. 286/98 – sopra richiamati– sussistono i presupposti dell'art. 19 comma 1.1. cit. e alla ricorrente dovrà essere rilasciato un permesso di soggiorno per protezione speciale.

Quanto al regime del permesso di soggiorno riconosciuto, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 32 d.lgs nr. 25 del 2008 come novellata dal d.l. 20 del 2023 con le modifiche di cui alla conversione in legge nr. 50 del 2023.

6. Spese di lite

⁴¹ A. Nanquette, Irregular migration and vulnerability of Ivorian women returnees, in Migration in West and North Africa and across the Mediterranean Trends, risks, development and governance, 2020, p. 245, <https://publications.iom.int/system/files/pdf/ch19-irregular-migration-and-the-vulnerability.pdf>;

Nulla sulle spese essendo la parte vittoriosa ammessa al patrocinio a spese dello Stato e la parte soccombente il Ministero dell'Interno, con la conseguenza che la liquidazione dovrebbe essere effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione (sulla inapplicabilità dell'art. 133 D.P.R. nr. 115 del 2002 in caso analogo cfr. Cass. 18583/2012; in senso difforme Cass. 5819/2018).

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale, così dispone:

accogliendo parzialmente il ricorso, accerta in capo a MOUCHIA ELISABETH N'DA il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex artt. 32 co.3 D.lgs 25/08 e 19 co.1. D.lgs 286/98 di durata biennale, rinnovabile, che consente lo svolgimento di attività lavorativa e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per quanto di competenza.

Nulla sulle spese.

Si comunichi.

Così deciso in Bologna, 13/02/2026

Il Presidente

Dott. Luca Minniti

Il Giudice

dott.ssa Emanuela Romano